

SEMINARIOS COMPLUTENSES DE DERECHO ROMANO

REVISTA INTERNACIONAL
DE DERECHO ROMANO Y TRADICIÓN ROMANÍSTICA

XXVIII

2015

En memoria de
José María Coma Fort



Publicación de la

FUNDACIÓN SEMINARIO DE DERECHO ROMANO
«URSICINO ÁLVAREZ»

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO

2015

SEMINARIOS COMPLUTENSES DE DERECHO ROMANO

REVISTA INTERNACIONAL DE DERECHO ROMANO Y TRADICIÓN ROMANÍSTICA

Publicación de la Fundación Seminario de Derecho Romano «Ursicino Álvarez»

Presidente: Javier Paricio

Administradora: Mercedes López-Amor

Secretario: Juan Iglesias-Redondo

Antiguos miembros de los comités ya fallecidos

Alberto Burdese, Juan de Churruca, Alejandrino Fernández Barreiro, Jean Gaudemet, Antonio Guarino, Juan Iglesias, Jaime Roset, Carlo Venturini

Comité científico

Hans Ankum (Amsterdam), Mario Bretone (Bari), Carlo Augusto Cannata (Genova), Alfonso Castro (Sevilla), Francisco Cuenca (Cantabria), Wolfgang Ernst (Oxford), Teresa Giménez Candela (Barcelona Aut.), Vincenzo Giuffrè (Napoli), Fernando Gómez-Carbajo (Alcalá), Michel Humbert (Paris II), Rolf Knütel (Bonn), Arrigo Diego Manfredini (Ferrara), Ulrich Manthe (Passau), Dario Mantovani (Pavia), Matteo Marrone (Palermo), Rosa Mentxaka (P. Vasco), J. Javier de los Mozos (Valladolid), Dieter Nörr (München), J. Michael Rainer (Salzburg), Giuseppe Valditara (Torino), Bernardo Santalucia (Firenze), Andreas Wacke (Köln), Reinhard Zimmermann (Hamburg)

Comité asesor externo

Filippo Briguglio (Bologna), Cosimo Cascione (Napoli), Amelia Castresana (Salamanca), Lucetta Desanti (Ferrara), Giovanni Finazzi (Roma TV), Julio García Camiñas (La Coruña), Luigi Garofalo (Padova), Patricia Giunti (Firenze), Amparo González (Madrid Aut.), Gustavo de las Heras (Castilla LM), Peter Gröschler (Mainz), Francesca Lamberti (Lecce), Carla Masi Doria (Napoli), Ingo Reichard (Bielefeld), M.^a Victoria Sansón (La Laguna), Gianni Santucci (Trento), Emanuele Stolfi (Siena), Carmen Velasco (Sevilla PO)

Comité de redacción y dirección

Christian Baldus (Heidelberg), Jean Pierre Coriat (Paris II), Wojciech Dajczak (Poznań), Giuseppe Falcone (Palermo), Juan Iglesias-Redondo (UCM), Tommaso dalla Massara (Verona), Tammo Wallinga (Rotterdam)

Javier Paricio (*director*)

jparicio@der.ucm.es

Esta publicación tiene carácter anual. El volumen XXVIII es extraordinario y se vende al precio de 150 euros

Los pedidos deben realizarse a:
MARCIAL PONS
c/ San Sotero, 6 - 28037
Madrid (91 304 33 03)

Para el envío y aceptación de originales:

jparicio@der.ucm.es

<http://www.derecho-romano.org>

ÍNDICE

Seminarios Complutenses 2015. En memoria de José M.^a Coma Fort... 13

JOSÉ MARÍA COMA FORT (25.8.1969-16.2.2015)

JAVIER PARICIO: *Anochecer sin alborada. José María Coma Fort: vida y obra* 19

JUAN LORENZO LORENZO: *José María Coma, maestro y amigo* 49

José María Coma Fort. Álbum fotográfico..... 55

ARTÍCULOS

BARBARA ABATINO: *D. 2.13.6.3 (Ulp. 4 ad ed.): documents comptables des particuliers et supports d'écriture* 71

FRANCISCO J. ANDRÉS SANTOS: *San Isidoro de Sevilla y el Breviario de Alarico: un apunte* 89

LORENA ATZERI: *Il Codice Teodosiano a Ginevra* 109

CHRISTIAN BALDUS: *Codex Theodosianus und rechtsromanistische Periodenbildung: un legado para la romanística de habla hispana*. 129

MARIO BRETONE: *Su Coma Fort, il grande interprete del Codice Teodosiano*..... 137

FILIPPO BRIGUGLIO: *Riflessioni sugli studi di José María Coma Fort* ... 139

PIERANGELO BUONGIORNO: *Alle origini di una voce enciclopedica: senatus consulta e imperium in un'inedita lettera di Vincenzo Arangio-Ruiz a Edoardo Volterra* 151

CONSUELO CARRASCO GARCÍA: <i>Fugitivus vel erro: del que huye aun estando presente y del que permanece pese a la ausencia. O de la dialéctica voluntad-acción</i>	165
JESÚS CASAS: <i>Sobre algunas cosas intangibles</i>	185
COSIMO CASCIONE: <i>Censori o edili in Nov. 13.1.1? Un problema di critica testuale basato (anche) sul diritto pubblico romano</i>	209
SANTIAGO CASTÁN: <i>Gai. Inst. 2.102: «Accessit tertium genus testamenti... is si subita morte urgebatur» (Breve nota en torno a la mancipatio familiae como testamento en peligro de muerte)</i>	221
ISABEL-CECILIA DEL CASTILLO VÁZQUEZ: <i>Fundaciones y Administraciones públicas: historia de una cooperación legítima</i>	235
AMELIA CASTRESANA: <i>¿Qué palabra elegir?</i>	259
ALFONSO CASTRO: <i>El jurista y la civitas republicana desde una perspectiva literaria (Varrón, Catulo, Virgilio, Horacio y Livio)</i>	273
FRANCISCO CUENA BOY: <i>Una nota sobre los juristas y la revolución romana</i>	309
WOJCIECH DAJCZAK: <i>La divisione gaiana in res corporales e incorporeales nel manoscritto del Digestum vetus dagli archivi della Biblioteca di Kornik (Bk 824)</i>	327
GIUSEPPE FALCONE: <i>Teodosio II e la «Conpendiosa divalium constitutionum scientia»</i>	339
MARGARITA FUENTESECA: <i>Actio furti y reparación de daños</i>	369
LORENZO GAGLIARDI: <i>Querela inofficiosi testamenti con pluralidad de herederos forzosos (derecho romano y bizantino)</i>	381
LORNA GARCÍA GÉRBOLES: <i>Minoría de edad y legislación justinianea</i> ...	397
FERNANDO GASCÓN INCHAUSTI: <i>Traducción jurídica y sistemas procesales: algunas reflexiones acerca de las características de los procesos civiles en los sistemas de derecho continental</i>	417
VINCENZO GIUFFRÈ: <i>«Antropological geography of law» e diritto romano</i>	435
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ROMANILLOS: <i>La potestad jurisdiccional penal del Senado republicano</i>	461
AMPARO GONZÁLEZ: <i>Situación política y ciudadanía en Roma en época republicana y comienzos del Principado</i>	473
MACARENA GUERRERO: <i>Una muestra de impunidad del culpable que colabora con la justicia a propósito de Livio 8,18,4-11</i>	487

IGNACIO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ: <i>Generación y gestión de residuos normativos</i>	505
Laura Gutierrez Masson: <i>El ritmo en las Artes finitimae</i>	517
LENA KUNZ: <i>Die Helfer der Häretiker</i>	537
FRANCESCA LAMBERTI: <i>Per una «storia giuridica» dall'antichità all'Europa di oggi</i>	555
PAOLA LAMBRINI: <i>La possessio tra corpo e animo</i>	563
DARIO MANTOVANI: <i>Tituli e capita nelle Institutiones di Gaio e nell'Epitome Gai. Contributo allo studio del paratesto negli scritti dei giuristi romani</i>	587
FAUSTINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ: <i>La regla de oro: tiempos modernos.</i> .	623
CARLA MASI DORIA: «NEKROΘAITTA Σ» <i>nella tradizione di D. 14.3.5.8</i>	649
TOMMASO DALLA MASSARA: <i>Una riflessione sui rapporti tra romanistica e civilistica</i>	657
ANTONIO MATEO SANZ: <i>Una nueva reflexión sobre Ep. Ulp. 1, 12</i>	673
ROSA MENTXAKA: <i>D. 50.1.36.1 (Mod., Resp. 1) y la responsabilidad de los magistrados municipales en los préstamos de dinero público</i>	689
MASSIMO MIGLIETTA: <i>Note a proposito di una citazione espressa del Codice Teodosiano in SCH. 12 Ad Bas. 8.1.15</i>	711
JOSÉ JAVIER DE LOS MOZOS TOUYA: <i>La formación de un concepto de contrato en el derecho romano: de Labeón a Teófilo</i>	727
GIOVANNI NICOSIA: <i>Possessio ad usucapionem?</i>	739
ESPERANZA OSABA: <i>Exordium allocutionis meae incohans. Monarcas y exordios en el Libro III de la Lex Visigothorum</i>	753
LUCIO PARENTI: <i>Notazioni sulla legittimazione attiva all'actio furti per i frutti del fondo dato in locazione al colono</i>	783
LUIGI PELLECCHI: «Propter pecuniam debitam»: <i>D. 20.1.13.4-6 e una sezione ritrovata del liber singularis ad formulam hypothecariam di Marciano</i>	809
BERNARDO PERIÑÁN GÓMEZ: <i>David Daube, no sólo romanista</i>	839
CARLOS PETIT: <i>Mercatvra y Ivs Mercatorvm</i>	845
J. MICHAEL RAINER: <i>Das ius naturale der Römer zwischen Recht und Philosophie</i>	859

RAFAEL RAMIS BARCELÓ: <i>Petrus Ramus y el derecho romano</i>	867
JOSÉ MARÍA RIBAS ALBA: <i>Remuneratio: a propósito de D. 17.1.10.13 y 12 pr. (Ulpiano, 31 ad edictum)</i>	883
MARÍA J. ROCA: <i>La cuestión judía en Hispania durante el paso de la Antigüedad tardía al Medioevo: semejanzas y diferencias de régimen jurídico con otros territorios europeos</i>	919
ANA M. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: <i>Las declamaciones quintilianneas y la experiencia jurídica romana</i>	941
JOSÉ-DOMINGO RODRÍGUEZ MARTÍN: <i>Recuerdos (y proyectos) de docencia romanística</i>	959
RAMÓN P. RODRÍGUEZ MONTERO: <i>Imperitia: apuntes sobre la oportunidad y posible interés de su estudio en el ámbito jurídico romano antiguo</i>	979
MARÍA SALAZAR REVUELTA: <i>El peculiar carácter noxal de las acciones in factum furti vel damni adversus nautas, cauponas et stabularios: especial referencia a la empresa marítima</i>	997
ÁNGEL SÁNCHEZ DE LA TORRE: <i>Libertades y deberes en la concepción ciceroniana de justicia</i>	1019
MARTÍN SERRANO VICENTE: <i>Enfoques jurisprudenciales en torno a la legitimación activa a la actio furti: Gayo, Papiniano, Ulpiano y Paulo</i>	1041
SEBASTIAN STEPAN: <i>De maestros y discípulos. Observaciones en cuanto al debitum en las obras de juristas clásicos</i>	1069
MARIO VARVARO: <i>Unicuique suum</i>	1085
TAMMO WALLINGA: <i>Humanismo jurídico entre España y Holanda: Meerman, Mayans y Finestres</i>	1091

SEMINARIOS COMPLUTENSES 2015 EN MEMORIA DE JOSÉ MARÍA COMA FORT

En la mañana del miércoles 4 de marzo de 2015 se celebró en la capilla de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid una ceremonia religiosa fúnebre por el alma del profesor José María Coma Fort, fallecido el 16 de febrero cuando tan sólo contaba cuarenta y cinco años de edad. Al término de la misma manifesté que, en el plano personal, dos proyectos editoriales pasaban a tener prioridad absoluta. Uno era el volumen correspondiente al año 2015 de *Seminarios Complutenses de Derecho romano*, que en su totalidad estaría dedicado a José María y en cuyo pórtico trataría de fijar históricamente su trayectoria humana y profesional, al menos tal y como yo había tenido el privilegio de contemplarla desde que contaba dieciocho años de edad hasta el momento de su muerte. El segundo consistiría en una cuidada edición de los «escritos menores» de José María Coma publicados en sedes diversas, entre los que se cuentan un buen número de piezas maestras; espero que esa edición pueda ver la luz el próximo año, a ser posible en coincidencia con el primer aniversario de su fallecimiento.

Este volumen de *SCDR* 28 (2015) es, pues, el resultado del primero de esos proyectos. Por evidentes razones que excluyen la glosa, la idea primera fue que de la figura humana y profesional de José María no me ocupase sólo yo, sino que también lo hiciera José Manuel Pérez-Prendes; sin embargo, José Manuel y sus colaboradores más estrechos (Remedios Morán, María Jesús Fuente, Javier García Martín¹) entendieron que sus escritos debían figurar en *e-SLegal History Review*, la revista donde, junto a *Seminarios Complutenses de Derecho romano*, José María publicó la mayor parte de sus investigaciones. Sí quiero advertir, para evitar cualquier equívoco, que tal decisión nada tiene que ver con ningún distanciamiento entre

¹ También María J. Roca, que participa tanto en el número especial de esa revista como en este volumen.

José Manuel Pérez-Prendes y quien esto escribe, pues nuestra relación ha sido en el pasado, y es en la actualidad, excelente y hasta de cierta complicidad; es más, esta referencia se incluye con su autorización expresa. Por otra parte, el planteamiento inicial contemplaba también, como así se ha llevado a la práctica, que el testimonio de Juan Lorenzo, catedrático (hoy ya emérito) de Latín de la Universidad Complutense de Madrid y cuya tesis doctoral en Derecho romano dirigió José María Coma, completara la sección inicial del volumen.

Las dimensiones de los volúmenes de *SCDR* delimitaban el alcance físico de este proyecto, y respecto a la solicitud de colaboraciones me sirvió de guía el conocimiento personal que yo tenía de José María Coma. Las invitaciones se realizaron de manera directa y oral, con un doble ruego: que los textos no sobrepasaran una determinada extensión y que fueran entregados antes del 31 de julio, pues la editorial había señalado ésa como fecha límite de recepción de originales para que el volumen pudiera estar publicado y presentado en Sevilla el 15 de octubre. Como la actividad investigadora de José María sobrepasó el ámbito estricto del derecho romano, era natural también que las colaboraciones que integran este volumen excedieran ese ámbito científico. Por lo demás, sí debo destacar que aunque la premura temporal hacía previsible que no todos los invitados pudieran participar, las respuestas fueron siempre emocionantes y las invitaciones han podido convertirse en colaboraciones efectivas en un porcentaje elevadísimo. Este hecho y el que los textos de no pocos autores superen la extensión formal recomendada, ha tenido como efecto que las dimensiones del volumen hayan desbordado cualquier previsión.

Pese a su juventud, José María Coma era ya, en el momento de su muerte, la figura de mayor talla con que contaba en la actualidad el derecho romano en España. No exagero al afirmarlo. Dotado de gran clase natural, de una inteligencia superior, de una memoria excepcional y con una capacidad de trabajo verdaderamente asombrosa, deja una imagen acabada de lo que debe ser un universitario que hace de la investigación y de la docencia su oficio y su pasión. Obligado a navegar en las turbulentas aguas del romanismo español contemporáneo y en circunstancias personales no siempre propicias, fue capaz de trascenderlas y de situarse incluso por encima de sus posibilidades predecibles. Su inesperada muerte nos conmovió hasta lo insoportable a cuantos tuvimos el inmenso honor de ser sus

amigos, que siempre le tendremos reservado un lugar de privilegio en el ámbito de nuestra memoria. Una parte de esos amigos comparecemos ahora en este volumen de *Seminarios Complutenses de Derecho romano* —revista en la que vieron la luz muchas de sus investigaciones— para mantener vivos su memoria y su ejemplo.

Javier PARICIO
Madrid, 6 de agosto de 2015

TITOLI E *CAPITA* NELLE *INSTITUTIONES* DI GAIO E NELL'*EPITOME GAI.* CONTRIBUTO ALLO STUDIO DEL PARATESTO NEGLI SCRITTI DEI GIURISTI ROMANI *,**

P O R
DARIO MANTOVANI
Universidad de Pavia

SOMMARIO: 1. IL PARATESTO.—2. LA SCANSIONE IN *CAPITA*: MODELLI DI IMPAGINAZIONE FRA EPIGRAFI E PAPIRI.—3. TITOLI E INCHIOSTRO ROSSO NEL CODICE VERONESE.—4. ALTRI TESTIMONI DELLE *INSTITUTIONES*.—5. RUBRICHE D'AUTORE?—6. I TITOLI DELL'*EPITOME GAI.*—7. CONCLUSIONI.

1. IL PARATESTO

Ricostituire le opere dei giuristi romani significa ricomporre i nessi sostanziali fra i frammenti, ma anche comprendere in che

* Dedico questo studio al ricordo vivo di José María Coma Fort, in omaggio al suo interesse per la storia editoriale delle opere pregiustinianee e per la tradizione gaiana. A quest'interesse si devono i libri dedicati al *Ius civile antejustinianeum. Índice comentado de las colecciones de fuentes del Corpus Iuris Civilis* (2008) e al *Codex Theodosianus. Historia de un texto* (2014), e prim'ancora la traduzione annotata dell'*Epitome Gai* e lo studio sulle fonti delle obbligazioni nelle *Res Cottidianae*. Uno dei suoi ultimi studi è rivolto a *La jurisprudencia de la Antigüedad Tardía. Las bases culturales y textuales del Digesto*, che fa seguito a una relazione tenuta a Pavia, al *Cedant*, nei cui atti è pubblicata. Anche in quell'occasione tutti avevamo apprezzato le sue doti d'umanità e di cultura. Dava l'impressione d'essere arrivato a quel momento della vita che capita a pochi, quando, dopo un travaglio e grazie all'impegno quotidiano, uno studioso ha la fortuna di raggiungere la maturità di studio e di interessi e di vedere insieme riconosciuta la validità del proprio indirizzo, riconoscimento tanto più importante quando si tratta —com'era per José María Coma Fort— di un indirizzo non comune negli studi giuridici. Questa almeno è l'impressione che mi trasmise il 10 marzo 2014 quando, per fortunate circostanze, assistetti, insieme al suo maestro Javier Paricio, alla consegna del Premio Altamira conferitogli per il libro sul *Codex Theodosianus*. Di qui l'attesa per nuovi notevoli risultati, che ora si trasforma in rimpianto e ricordo affettuoso.

** La ricerca rientra nel progetto «Redhis. Rediscovering the hidden structure. A new appreciation of juristic texts and patterns of thought in Late Antiquity», ERC-advanced grant 2013. Host Institution: Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Giurisprudenza [<http://redhis.unipv.it>].

modo i libri si offrivano ai lettori, provvisti di elementi che ne arricchivano e orientavano la lettura: il titolo complessivo, che costituiva il primo ingaggio con il potenziale lettore, i titoli intermedi, la suddivisione in capitoli e in genere tutti gli accorgimenti testuali e grafici che facilitavano e indirizzavano la consultazione. Variabili in funzione del genere e del pubblico di riferimento e persino da copia a copia della stessa opera, questi elementi sono indici, a loro volta, dell'ambiente cui i libri erano destinati. È il tema del paratesto, elaborato dalla moderna teoria della letteratura e, di riflesso, meglio messo a fuoco anche in relazione al libro antico¹.

I progressi compiuti nell'ultimo ventennio in campo bibliologico sollecitano a riprendere il tema in rapporto ai testi giurisprudenziali romani, finora scarsamente indagati sotto questo profilo², benché proprio i libri giuridici apparissero al pubblico dotati di una fisionomia distintiva, caratterizzata dal loro aspetto esteriore. Da questa fisionomia d'insieme conviene prendere avvio, prima di stringere il campo sul manuale di Gaio, perché il modo in cui si trasmettevano i testi nell'antichità impone di tenere conto tanto della singolarità di ogni copia quanto delle tendenze e costanti entro cui si iscriveva, so-

¹ Per la definizione di paratesto, vd. G. GENETTE, *Seuils*, Paris, 1987, 10-11: gli elementi menzionati, in quanto collocati nello spazio stesso del libro, appartengono più precisamente al peritesto, come distinto dall'epitesto. Fondamentali per il mondo romano: J.-C. FREDOUILLE, M.-O. GOULET-CAZÉ, Ph. HOFFMANN, P. PETITMENGIN, a c. di, *Titres et articulations du texte dans les œuvres antiques. Actes du Colloque International de Chantilly 13-15 déc. 1994*, Paris, 1997; B.-J. SCHRÖDER, *Titel und Text. Zur Entwicklung lateinischer Gedichtüberschriften. Mit Untersuchungen zu lateinischen Buchtiteln, Inhaltsverzeichnissen und anderen Gliederungsmitteln*, Berlin-New York, 1999, che nota la precedente scarsa attenzione prestata al tema «Buchorganisation» (94). Fra gli antecedenti più notevoli, R. FRIDERICI, *De librorum antiquorum capitum divisione atque summariis. Accedit de Catonis de agricultura libro disputatio* (Diss.), Marburg, 1911, spec. 1-33. Per il rapporto con lo strutturalismo e la storia degli studi, vd. l'ottimo inquadramento di L. JANSEN, «Introduction: approaches to Roman paratextuality», in EAD., a c. di, *The Roman Paratext: Frame, Texts, Readers*, Cambridge, 2014, 1-18.

² Nella pregevole monografia della SCHRÖDER, *Titel und Text*, cit., 124, vi è un solo breve riferimento a Gaio. Il saggio stimolante di M. WIBIER, «The Topography of the Law Book: Common Structure and Modes of Reading», in *The Roman Paratext*, cit., 56-72, valorizza opportunamente l'ordine interno delle materie, con particolare riferimento all'ordine delle XII Tavole e dell'editto, ma non tratta degli indicatori peritestuali (es. rubriche) con cui la sequenza delle materie fosse eventualmente segnalata ai lettori. Per altra bibl., *infra*, n. 8. Sui titoli complessivi vd. J.-L. FERRARY, «Les titres des textes juridiques», in *Titres et articulations du texte dans les œuvres antiques*, cit., 233-253, con censimento completo e distinzione per sotto-generi letterari.

prattutto quando fossero —come nel caso dei libri giuridici— spiccate e radicate.

Come si presentavano, dunque, i libri giurisprudenziali al pubblico dei lettori?

Poco dopo la metà del I sec. d. C. uno dei commensali al banchetto di Trimalcione, vantandosi d'aver comprato alcuni libri di diritto destinati alla formazione del figlio, li definisce per metonimia *libra rubricata*, un genere riconoscibile per il suo aspetto (Petr. *Sat.* 46.7): *Emi ergo nunc puero aliquot libra rubricata, quia volo illum ad domusionem aliquid de iure gustare. Habet haec res panem*³. L'inchiostro rosso cui fa riferimento l'aggettivo serviva a mettere in risalto punti salienti del testo, in particolare i titoli intermedi (perciò chiamati *rubricae*)⁴.

La caratterizzazione di cui si serve Petronio non è isolata: nel medesimo periodo, per evocare l'opera di Masurio Sabino, a Persio sovviene l'espressione *Masuri rubrica*⁵. Un po' più tardi, Quintiliano parlerà di *rubricae* alludendo al mondo dei testi attinenti al diritto e Giovenale userà la metonimia (e sineddoche) poetica *leges rubrae*⁶.

³ Il neutro *libra* (e poco più avanti *thesaurum*: vd. J. N. ADAMS, *Social Variation and the Latin Language*, Cambridge-New York, *et alibi* 2013, 423) serve a delineare diastraticamente la bassa cultura del parlante, Echione, e a (s)qualificarne i propositi educativi [sui quali vd. N. HORSFALL, «The Uses of Literacy and the "Cena Trimalchionis": II», in *G&R*, 36 (1989), 194-209, spec. 204-205].

⁴ Sull'uso dell'inchiostro colorato, vd. per tutti H. ISHØY, *Schrift*, «Tinte und Papier. Zur buchhistorischen Beschreibung des Schriftbildes in römischer Poesie», in *C&M*, 54 (2003), 321-352.

⁵ Pers. *Sat.* 5.89-90: *Vindicta postquam meus a praetor recessi / cur mihi non liceat, iussit quodcumque voluntas / excepto siquid Masuri rubrica vetabit?* La voce è di uno schiavo, che, dopo essere stato manomesso *vindicta* davanti al pretore, afferma di potere fare tutto quello che vuole, salvo quel che sia vietato da una qualche rubrica di Sabino (definizione della *libertas* che prefigura quella di Florent. 9 *inst.* D. 1.5.4 pr.: *naturalis facultas eius quod cuique facere libet, nisi si quid vi aut iure prohibetur*). Nel contesto *rubrica* rappresenta, per sineddoche, l'opera di Sabino (cioè i *libri tres iuris civilis*) e a sua volta l'opera di Sabino rappresenta il diritto romano nel suo complesso. Vd. C. MASI DORIA, «Un'ipotesi sulla "Masuri rubrica" di Pers. sat. 5.90», in *Index*, 34 (2006), 427 ss., con le precisazioni di A. GUARINO, «L'ago nel pagliaio», in ID., *La coda dell'occhio: appunti e disappunti di un giurista*, Padova, 2009, 160-161.

⁶ È difficile dire se in Quintil. *Inst.* 12.3.11 (*alii se ad album ac rubricas transtulerunt et formulari vel, ut Cicero ait, legulei quidam esse maluerunt*) *rubricas* si riferisca ai libri dei giuristi (intesi come distinti dall'*album*, cioè dall'editto del pretore), oppure alle *leges* (evocate da *legulei*) oppure se pertenga ad *album* e esprima perciò endiadematicamente il solo editto pretorio. La differenza fra le letture non è forse da esagerare: il passo mostra che le rubriche erano una caratteristica distinti-

Queste descrizioni letterarie possono fortunatamente essere messe a confronto con il loro referente materiale, che ne conferma il realismo. Il più antico papiro giurisprudenziale romano (in due frammenti combacianti: P. Mich. VII 456r + P. Yale inv. 1158r), databile anch'esso alla seconda metà del I sec. d.C. o all'inizio del successivo —dunque press'a poco contemporaneo di Petronio e degli altri autori richiamati— è anche il più antico frammento di *liber rubricatus* latino sopravvissuto⁷. Il papiro (ovviamente si tratta ancora di un *volumen*) è scritto in una corsiva antica, inclinata a destra, e presenta due titoli in rosso (l. 6 e 15), cioè rubriche, che designano brevi capitoli: il primo titolo si riferisce a una fase della *bonorum venditio*, il secondo a un *iudex datus*, verosimilmente nel quadro della stessa procedura. L'impiego della prima persona al plurale indica che si tratta di uno scritto giurisprudenziale —il cui autore padroneggia perfettamente lessico e materia— non di un testo normativo.

Questo reperto smentisce, fra l'altro, che vi sia un rapporto necessario fra l'inserimento dei titoli nelle opere dei giuristi e l'adozione del formato librario del *codex*, come si è invece a lungo ritenuto, traendone l'ulteriore conseguenza che le rubriche non fossero autoriali⁸: titoli (in rosso) sono già in un *volumen*. Anzi, dato che la

va dei testi giuridici, fossero essi circolanti come libri oppure esposti in pubblico, come l'editto e le *leges*, cui si riferisce Iuv. 14.192: *Perlege rubras / maiorum leges*, con il relativo scolio: *rubricas iuris* (vd. ancora al volgere del IV secolo, Prudent., *Contra Symmachum*, 2.461: *Quae quia constituunt, dicant cur condita sit lex bis sex in tabulis aut cur rubrica minetur quae prohibet peccare reos*). La reciproca influenza fra i formati sembra anzi essere una caratteristica dei testi giuridici, che ne accentuava l'identità complessiva.

⁷ TM 63275; LDAB 4481; MP³ 2987. Foto: P. Mich. VII 456 (inv. 5604) [http://quod.lib.umich.edu/a/apis/x-2516/5604br_a.tif]; P. Yale inv. 1158r [<http://brbl-media.library.yale.edu/papyrimg/Z4216849.JPG>]. Il testo è diviso in due porzioni combacianti in verticale (conservate nelle due diverse collezioni). Edizione del testo e commento in D. NÖRR, «Bemerkungen zu einem frühen Juristen-Fragment (P. Mich. 456r + P. Yale inv. 1158r)», in Id., *Historiae Iuris Antiqui*, III, Goldbach, 2003, 1767-1775; riedizione in corso per il progetto Redhis, a cura di S. Ammirati e E. Nicosia. Vd., inoltre, S. AMMIRATI, «Per una storia del libro latino antico: i papiri latini di contenuto letterario dal I sec. a. C. al I^{ex}-IIⁱⁿ. d. C.», in *Scripta*, 3 (2010), 29-45, spec. 37, per la datazione al «pieno I secolo»; EAD., «Per una storia del libro latino antico. Osservazioni paleografiche, bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla tarda antichità», in *JJP*, 40 (2010), 57-58.

⁸ Vd. in tal senso particolare A. D'ORS, «Titulus», in *AHDE*, 23 (1953), 495-513. La connessione con il passaggio dal rotolo al *codex* è giustamente già messa

sopravvivenza di papiri latini (giurisprudenziali e non) anteriori al III secolo è minima, il fatto che l'unico manoscritto sopravvissuto di I-II sec. sia provvisto di rubriche è un sintomo della loro già larga diffusione⁹.

Il rapporto speciale fra apparato peritestuale e libri giuridici affiora anche sul piano lessicale (la necessità di incrociare livelli diversi di documentazione è una caratteristica delle indagini sul paratesto antico). Il termine *rubrica*, assunto a distinguere il titolo scritto in inchiostro rosso, in latino è usato pressoché esclusivamente in rapporto a testi relativi al diritto (scritti di giuristi, ma anche *leges* ed editi)¹⁰. Si arriva al punto che l'abbreviazione *R*(*ubrica*) ricorreva in testi legislativi incisi nel bronzo per designare quegli enunciati che, in quanto titoli, sarebbero stati colorati, se il materiale lo avesse consentito¹¹. Lo stesso uso si riscontra in papiri di contenuto giuri-

in discussione, nel quadro di una ricostruzione storicamente articolata, da M. U. SPERANDIO, «Il "Codex" e la divisione per "tituli"», in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XVI, Napoli, 2007, 435-472; ID., «"Incip(iunt) Tituli ex corpore Ulpiani". Il liber singularis regularum pseudoulpiano e il Codex Vaticanus Reginae 1128», in *RIDA*, 58 (2011), 357-392, che, tuttavia, non prende in considerazione la documentazione papirologica e le testimonianze letterarie e tende perciò a spostare la diffusione dei *tituli* al III secolo. Vd. anche *infra*, n. 58.

⁹ Reciprocamente, data la maggior sopravvivenza, per motivi cronologici, di libri latini in formato di *codex*, non si deve trarre dalla loro preponderanza numerica l'inferenza che anche i *tituli* fossero più abbondanti nei *codices*. La presenza dei *tituli* nei *volumina*, nel I-II sec. d. C., è del resto ormai un dato acquisito negli studi generali sull'organizzazione dei libri latini; vd. l'ampia documentazione raccolta per le opere in prosa da SCHRÖDER, *Titel und Text*, cit., 93-159.

¹⁰ Lo sottolinea già SCHRÖDER, *Titel und Text*, cit., 327-328. Alle fonti citate dall'Autrice, si aggiungano Paul. 63 *ad ed.* D. 43.1.2.3, con riferimento a un titolo dell'editto del pretore (*interdicta... recipiendae possessionis causa proponuntur sub rubrica «unde vi»: aliqua enim sub hoc titulo interdicta sunt*) e Fr. Vat. 227 Paulus libro sexto quaestionum sub rubrica «*de legitimis tutelis*», con riguardo alla partizione di un'opera giurisprudenziale.

¹¹ Vd. in particolare, fra gli statuti municipali d'età flavia, le *leges Malacitana*, *Salpensana* e *Irnitana* [ed. J. GONZÁLEZ, M. CRAWFORD, «The Lex Irnitana: a new copy of the Flavian municipal law», in *JRS*, 76 (1986), 147-243], la *lex Villonensis* [F. FERNÁNDEZ GÓMEZ, «Nuevos fragmentos de leyes municipales y otros bronces epigráficos de la Bética en el Museo Arqueológico de Sevilla», in *ZPE*, 86 (1991), 121-136, part. 123], il frammento di Conobaría (*CILA* II.4, 1250 = *AE* 1994, 909 = 2002, 741). Per l'uso del minio (che era tuttavia solo una delle sostanze colorate utilizzate) nella scrittura, il luogo classico è Plin. *n.b.* 33.122; importante anche Optatian, *carm.* 1, con il commento di ISHØY, *Schrift, Tinte und Papier*, cit., 326-336. Sull'uso del colore in epigrafia, vd. per tutti J. EDMONDSON, «Inscribing Roman Texts: Officinae, Layout, and Carving Techniques», in

sprudenziiale, che, senza usare il cambio di inchiostro, segnalano i titoli con la sigla *R*¹².

L'insieme di questi riscontri conferma la caratterizzazione dei libri giurisprudenziali offerta da Petronio, dotati di un *layout* che —pur senza essere esclusivo di essi e certamente soggetto a variazioni da esemplare a esemplare— li rendeva tuttavia riconoscibili al pubblico, conferendo ad essi un'identità che riusciva mutuamente rafforzata dalle similitudini di formato con altre scritture giuridiche (un rapporto che ritornerà più avanti a proposito dell'articolazione per *capita*): si spiega così perché, per Persio, la *Masuri rubrica* possa *vetare*, come farebbe una *lex*¹³.

A partire dallo sfondo così delineato, in questo primo contributo a una più ampia indagine sul paratesto dei libri dei giuristi mi soffermerò sulla divisione in *capita* e sui *tituli* intermedi nelle *Institutiones* di Gaio, includendo, come termine di confronto, l'*Epitome Gai*. A suggerire l'opportunità di ritagliare un'indagine specifica su Gaio è ovviamente la situazione privilegiata della trasmissione testuale. I manoscritti e le notizie indirette legate alla notevole diffusione delle *Institutiones* permettono di seguire gli elementi paratestuali lungo un ampio arco di tempo, dal III secolo a pochi decenni prima della compilazione giustiniana. Le conclusioni qui raggiunte saranno ovviamente da riconsiderare a ricerca terminata sull'insieme della documentazione.

C. BRUUN - J. EDMONDSON, a c. di, *The Oxford Handbook of Roman Epigraphy*, New York, 2015, 127.


¹² Ai papiri citati da SCHRÖDER, *Titel und Text*, cit., 328 (ove anche alcuni esempi in mss. di poesia), ossia PSI XI 1182 (*Institutiones* di Gaio, v sec.) e P. Oxy. XV 1814 (indice di costituzioni della prima edizione del *Codex Iustinianus*, VI sec.; ma in epoca giustiniana l'abbreviazione *R(ubrica)* è testimoniata abbondantemente anche dal *Codex Florentinus* del Digesto), si aggiunga P. Vindob. L 59 + 92, fr. I, f. 1r, col. I, l. 4: *r(ubrica) De tutore honorario... r(ubrica)*; fr. IIIr, col. II, l. 10: *r(ubrica)* (si tratta del testimone di IV sec. di uno scritto giurisprudenziale, in corso di edizione per il progetto Redhis, a cura di M. Fressura e D. Mantovani). Fra i commenti tardo-antichi greco-latini di contenuto giuridico, vd. P. Ant. III 152r, l. 3, che sembra contenere un *titulus* e a cui fa riferimento a margine lo sch. ad l. 5: $\bar{\alpha}$ *r(ubrica)*; verso, sch. ad l. 15: *r(ubrica)* β ; P. Ant. III 153, fr. 2: sch. (*bis*); fr. 6: sch.; fr. 7: sch.; fr. 29: sch.; fr. 31: sch. (l'abbreviazione ricorre dunque nell'apparato marginale); P. Vindob. L 110r: sch. (pap. in corso di riedizione per il progetto Redhis).

¹³ Si tratta in fondo dell'accostamento —a torto o a ragione— già compiuto da Schol. ad Pers. 5.90 (331 Jahn): *Hic Masurius Sabinus legis consultus fuit, cuius rubricam vocat minium, quo tituli legum annotabantur*.

2. LA SCANSIONE IN CAPITA: MODELLI DI IMPAGINAZIONE FRA EPIGRAFI E PAPIRI

Nel ms. Verona, Biblioteca Capitolare XV (13) il testo delle *Institutiones* si presenta distinto per *capita*, evidenziati —secondo una prima e più frequente modalità— dallo spazio lasciato non scritto dopo l'ultima parola del capitolo (spesso segnalata anche da un segno di interpunzione) e dalla posizione in *ekthesis* della lettera iniziale del nuovo capitolo, scritta a modulo quasi costantemente ingrandito rispetto al modulo impiegato per il testo¹⁴ (come si può apprezzare dalla fig. 1, tratta dall'apografo dello Studemund)¹⁵.

Fig. 1



41.10-13 St. = Gai 1.46 fin.-147 in.

l. 11: segno di interpunzione e spazio lasciato vuoto in fine di *caput* | 12: lettera iniziale del *caput* in *ekthesis* e a modulo ingrandito.

Questo assetto grafico presenta notevoli analogie con un formato che ha i suoi primi esempi attestati nelle *leges* epigrafiche di fine II secolo a. C. Per la precisione, nelle testimonianze epigrafiche si possono identificare due modalità di impaginazione per *capita*. Met-

¹⁴ Breve descrizione in G. STUEMUND, a c. di, *Gai Institutionum commentarii quattuor. Codicis Veronensis denuo collati apographum*, Lipsiae, 1874, XXVIII. Questa modalità si riferisce ai *capita* non preceduti da rubriche (sui quali vd. *infra*, § 3 figg. 2-3). Anche la prima lettera di ogni pagina —indipendentemente dal fatto che coincida o meno con l'inizio di un capitolo— è (quasi costantemente) a modulo ingrandito, ma quasi mai in *ekthesis*. Su questo fenomeno molto diffuso nei manoscritti latini tardo-antichi, correlato al formato codice, vd. E. A. LOWE, «Some Facts about Our Oldest Latin Manuscripts», ora in ID., *Palaeographical Papers 1907-1965*, a c. di L. Bieler, I, Oxford, 1972, 187-202 e ID., «More Facts about Our Oldest Latin Manuscripts», ora in ID., *Palaeographical Papers*, cit., II, 251-274.

¹⁵ Qui e di seguito si fornisce il riferimento alla paginazione dell'apografo dello STUEMUND (cit. n. prec.) e non ai fogli del palinsesto Veronese (peraltro ricavabili dal primo), perché mi sono avvalso dell'apografo e non dell'autopsia del palinsesto.

terle a fuoco consente di disporre di un termine di confronto per comprendere la *mise en page* del manoscritto Veronese¹⁶.

Nel primo testo legislativo pervenutoci in via epigrafica, l'imponente *lex repetundarum* della *Tabula Bembina*, di età graccana, ciascun capitolo è preceduto da un titolo brevemente descrittivo del contenuto, evidenziato graficamente da un *vacat* che lo precede e lo segue, ossia «centrato»¹⁷. Se si eccettua l'assenza di una numerazione dei capitoli, quest'impaginazione (che possiamo definire «a rubrica») possiede tutti gli elementi che si ritroveranno più tardi —dopo un lungo intervallo nella documentazione— nelle *leges* municipali d'età flavia¹⁸.

Una precisazione, al riguardo, è opportuna. Se scompare per un lungo intervallo dall'orizzonte della nostra campionatura epigrafica, che è quantitativamente esigua per le *leges*, la disposizione «a rubrica» dovette, nei fatti, essere praticata con continuità: basti ricordare che è attestata nel più antico fra i papiri che trasmettono un'opera giurisprudenziale, il già visto P. Mich. VII 456r + P. Yale inv. 1158r (I-II sec. d. C.)¹⁹. È d'altra parte probabile che, fra le scritture esposte, fosse proprio questa l'impaginazione adottata per l'editto, che conteneva titoli (probabilmente già in età repubblicana) e il cui

¹⁶ Sul rapporto fra impaginazione epigrafica e papiri, un accenno significativo già in SCHRÖDER, *Titel und Text*, cit., 103-105, e un maggiore sviluppo in S. BUTLER, «Cicero's capita», in *The Roman Paratext*, cit., 73-111.

¹⁷ *Roman Statutes* (= RS), ed. by M. H. CRAWFORD, I, London 1996, nr. 1.

¹⁸ CRAWFORD, RS I, 49, ritiene che il testo della *Tabula Bembina* avesse subito una sorta di *editing* in vista dell'affissione; nella versione presentata per l'approvazione al popolo non doveva invece essere provvisto di rubriche. L'ipotesi, ovviamente, non modifica l'importanza dell'esempio. Nelle *leges* municipali d'età flavia, in particolare nella *lex Irnitana*, confluiscono entrambe le forme originarie: ogni *caput* (autodefinito tale: vd. cap. 78) è introdotto da una rubrica, con *vacat* a sinistra, abbreviazione *R(ubrica)* e *vacat* a destra per l'intera riga; dopo l'a-capo, le due lettere iniziali del *caput* sporgono a sinistra. Altri esempi: *lex Salpensana* (CIL II 1963); *lex Malacitana* (CIL II 1964); fr. di Conobarica (CILA II.4, 1250 = AE 1994, 909 = 2002, 741).

¹⁹ Poiché è perduto il margine sinistro, non si può tuttavia dire se il capitolo, sotto il titolo, adottasse anche le iniziali *in ekthesis* né se vi fosse una numerazione. In ambito greco, la collocazione di titoli prima di capitoli si trova, ad esempio, nei cd. *Laterculi Alexandrini* di II sec. a. C., un elenco di uomini celebri divisi per categorie (legislatori, pittori, ecc.) indicate sotto forma di titolo centrato; vd. per tutti F. REITER, «Berliner Papyrus mit Kurzkatalogen berühmter Personen, Kunstwerke und Naturdenkmäler (P. Berl. inv. 13044 Rekto Kol. VI 10-XII)», in S. KANSTEINER - L. LEHMANN - B. SEIDENSTICKER - K. STEMME, a c. di, *Text und Skulptur. Berühmte Bildhauer und Bronzegießer in Wort und Bild*, Berlin-New York, 2007, 150-151.

supporto, le *tabulae dealbatae*, favoriva anche l'uso dell'inchiostro rosso²⁰.

Se dunque questo primo *layout* continuò ad essere praticato dopo la sua prima attestazione nella *lex repetundarum* graccana, l'allestimento delle *leges* su bronzo sembra tuttavia prediligere un secondo formato, privo di rubriche, nel quale i *capita* sono scanditi da uno spazio non scritto che segna la fine del capitolo precedente; il nuovo *caput* inizia sulla nuova riga ed è segnalato anche dalle iniziali in *ekthesis*, dunque sporgenti a sinistra. Questo formato si trova per la prima volta nella copia di Cnidos della *lex de provinciis praetoriis* del 101 a. C.²¹. Che alla fine del II secolo il formato «a iniziale sporgente» fosse diffuso, tanto da essere applicato anche fuori Roma, lo conferma la *lex parieti faciendo* affissa a Pozzuoli nel 105 a. C., che non è una legge in senso stretto, bensì contiene le condizioni d'appalto pubblico (oggi diremmo non a caso «capitolato») per l'aggiudicazione della costruzione di un muro (*CIL* X 1781): l'inizio di ogni clausola è segnalato dalle prime due lettere spostate oltre il margine a sinistra²².

La scansione del testo in *capita* e la loro impaginazione nella forma dell'a-capo e della posizione in *ekthesis* delle lettere iniziali proseguono in età sillana nella *Tabula Contrebiensis*, nella *lex de XX Quaestoribus*

²⁰ Sui *tituli* dell'editto, fonti in R. DOMINGO, «Sobre las supuestas rúbricas del Edicto del pretor», in *ZSS (RA)*, 108 (1991), 290-303. La loro presenza, attestata con sicurezza solo nel II sec. d. C., sembra già presupposta da varie testimonianze ciceroniane.

²¹ *RS* I, nr. 12 (il testo è su pietra, secondo una preferenza orientale, su cui W. ECK, «Documents on Bronze: A Phenomenon of the roman West?», in J. BODEL - N. DIMITROVA, a c. di, *Ancient Documents and their Context*, Leiden-Boston, 2015, 127-151). Nella copia di Delfi della stessa *lex*, la separazione fra due capitoli è segnalata da un *vacat* o da una riga verticale (senza a-capo), che è paragonabile alla seconda e meno frequente modalità distintiva nel ms. Veronese (vd. *infra*, in questo §). L'esempio della copia di Cnidos è preceduto da forme di capitolazione prive di sporgenza a sinistra, con vari accorgimenti distintivi. Nella *lex agraria* (*RS* I, nr. 2) incisa pochi anni dopo la *lex repetundarum* sul retro della stessa *Tabula Bembina*, l'inizio dei capitoli (privi appunto di titoli) è segnalato solo da un *vacat*, con prosecuzione sulla stessa linea. Lo stesso sembra valere per il cd. *Florence Fragment B* (*RS* I, nr. 6). Nella *lex Latina Tabulae Bantinae* (fine II sec. a. C.: *RS* I, nr. 7) la fine del capitolo è segnalata da uno spazio non scritto fino alla fine della riga e dall'a-capo alla riga successiva: la perdita della porzione sinistra del testo impedisce di vedere se, in aggiunta a questi espedienti grafici, le iniziali del nuovo *caput* fossero *notabiliores*.

²² Analoga impaginazione presenta ad es, la lunga iscrizione che riporta —fra l'altro— le disposizioni del testamento (confezionato nel 144 d. C.) da Q. Cominio Abascanto, *augustalis* di Miseno (*AE* 2000, 344); una delle clausole del testamento è definita *caput* (*quod capite supra scripto comprehensum est*). Vd. *infra*, n. 28.

e nello statuto municipale di Taranto²³. Proprio in età sillana è attestata per la prima volta —se si tratti di una novità, non si può dire— la numerazione dei *capita*, che negli esemplari epigrafici appare solitamente apposta nel margine sinistro, sotto le lettere iniziali sporgenti²⁴.

Questo formato (più spesso senza numerazione) resta in uso fino all'età imperiale²⁵. Si può perciò arrestare la rassegna alla *lex Antonia de Termessibus*, probabilmente emanata nel 68 a. C., dunque una quindicina d'anni prima che Cicerone spedisse all'amico giurista Trebazio un *caput dei libri iuris civilis* di Quinto Mucio Scevola²⁶. La

²³ Rispettivamente J. S. RICHARDSON, «The Tabula Contrebiensis: Roman Law in Spain in the Early First Century B. C.», in *JRS*, 73 (1983), 33-41; *RS I*, nr. 14; *RS I*, nr. 15.

²⁴ L'esempio epigrafico più antico è la *lex Rubria de Gallia Cisalpina*, i cui *capita* (senza rubriche, con a-capo) recano appunto la numerazione sotto le iniziali sporgenti a sinistra (*RS I*, nr. 28). La collocazione doveva essere *standard*, poiché si ritrova identicamente nella *lex Coloniae Genetivae Iuliae*, d'età cesariana, che ci è giunta tuttavia in un'epigrafe di età flavia (*RS I*, nr. 25), con numerazione aggiunta dopo che il testo era stato già inciso (vd. *RS I*, 395). La numerazione dei capitoli doveva essere tuttavia più antica; apprendiamo infatti da fonti letterarie (senza avere il riscontro epigrafico e senza potere escludere che i *capita* fossero dotati anche di *rubricae*) che ne era provvista ad es. la *lex Cornelia de sicariis* dell'81 a. C. (Marcian. 14 *inst.* D. 48.8.3): *Eiusdem legis Corneliae de sicariis et veneficis capite quinto*. Per l'età augustea si vd. ad es. la *lex Iulia de maritandis ordinibus* e la *lex Papia Poppaea*, secondo la *lex Troesmensium* c. 27 (ove anche un *commentarius* diviso in *capita*: W. ECK, «Das Leben römisch gestalten. Ein Stadtgesetz für das Municipium Troesmis aus den Jahren 177-180 n. Chr.», in S. BENOIST - G. DE KLEIJN, a c. di, *Integration in Rome and in the Roman World*, Leiden, 2014, 75-88; cfr. Marcian. 16 *inst.* D. 23.2.19) e la *lex de iudicis privatis*, come attesta *Irn.* 91: *intra it tempus quod legis Iuliae quae de iudici(i)s privatis proxime lata est kapite XII senatusve consultis ad it kaput legis pertinentibus compr(e)hensum est*. La numerazione progressiva dei *K(apita) l(egis)* si trova anche nella *lex Iulia agraria* (cd. *lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia*) riferita dai *gromatici veteres* (263-266 Lachmann = *RS II*, nr. 54).

²⁵ *Capita* con sporgenza a sinistra compaiono nella *lex della Tabula Heracleensis* (*RS I*, nr. 24) e in vari altri frammenti di *leges* epigrafiche, che a causa della frammentarietà si sottraggono, tuttavia, a valutazioni complete (ad es. *Rome Fragment B*: *RS I*, nr. 26; *Fiesole Fragment*: *RS I*, nr. 32). Il sistema permane nella *lex Valeria Aurelia* (*RS I*, nr. 37-38) e nella *lex de imperio Vespasiani* (*RS I*, nr. 39), quest'ultima coeva alle *leges* municipali che adottano il sistema a rubriche. Lo si ritrova anche in testi normativi di altro genere, come nella *lex arae Augusti* di Narbonne (*CIL XII*, 4333), nell'*edictum Claudii de civitate Anaunorum* (*CIL V*, 5050) e nell'*epistula Titi ad Muniguenses* (J. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, *Bronces jurídicos romanos de Andalucía*, Sevilla, 1990, nr. 13), nonché nei diplomi militari.

²⁶ Per la probabile datazione della *lex Antonia de Termessibus* al 68, vd. *RS I*, 332. La data dell'*epistula* di Cicerone a Trebazio cui era allegato il *caput dei libri* —con ogni probabilità— muciani (*Fam.* 7.22) non è nota, ma è plausibile che la lettera risalga agli anni 50. Sui *capita* muciani, vd. A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione*

lex che concedeva vari privilegi a Termessus Maior in Pisidia si presenta, in bronzo, con il solito *layout*, con capitoli che vanno a capo e le due prime lettere in *ekthesis*. L'esempio è suggestivo perché la *lex* stessa fa riferimento ad una sua propria sezione con l'espressione: *ea quae in hoc capite scripta sunt*²⁷.

La parola *caput* in effetti va infittendosi nelle fonti tardo-repubblicane di pari passo con le sue manifestazioni epigrafiche, a designare la scansione di testi di varia natura, prevalentemente legati al diritto (come gli editti e i testamenti, oltre appunto ai libri giurisprudenziali, come attesta l'opera muciana)²⁸. Queste occorrenze — a differenza delle epigrafi — non ci forniscono informazioni sul modo in cui i *capita* cui di volta in volta gli autori antichi fanno riferimento fossero resi graficamente su tavolette cerate, su tavole di legno, bronzo o marmo oppure su papiri, dove essi li leggevano. Bisogna oltretutto considerare — l'avvertenza non sarà mai troppo ripetuta — che ogni esemplare antico poteva adottare impaginazioni diverse, a seconda non solo dell'epoca, ma anche delle attitudini di chi lo realizzava e della funzione cui era destinato. Ad ogni modo, la connessione preferenziale che questi testi divisi per *capita* intrattenevano con il mondo del diritto rende plausibile ipotizzare che si avvalessero, almeno in certi casi, delle due forme individuate nelle *leges* epigrafiche (o di una combinazione delle due).

La distanza cronologica che separa questi modelli dal manoscritto Veronese di Gaio non impedisce di riconoscere l'analogia di *mise en page*. Anche nel Veronese la distinzione dei *capita* è ottenuta con l'a-capo e l'iniziale in *ekthesis*²⁹.

del diritto in Occidente, Torino, 2005, 158-159, con un significativo accento sul legame (ideologico) con la *lex*; SPERANDIO, *Incip(iunt) Tituli ex corpore Ulpiani*, cit., 381 n. 98; WIBIER, *The Topography of the Law Book*, cit., 56.

²⁷ *RS I*, nr. 19, col. II, l. 29-30.

²⁸ Per l'editto, vd. ad es. Cic. II in *Verr.* 1.118: *Iterum enim iam quaero abs te, sicut modo in illo capite Anniano de mulierum hereditatibus, nunc in hoc de hereditatum possessionibus, cur ea capita in edictum provinciale transferre nolueris?* Per il testamento, vd. ad es. Cic. *Leg.* 2.53: *partitionis caput scriptum caute*; Alf. 2 *dig. a Paulo epit.* D. 33.8.15: *alio capite omnes ancillas suas uxori legaverat* (per un esempio di impaginazione epigrafica di un *caput testamenti*, vd. *supra*, n. 22). Cfr. SCHRÖDER, *Titel und Text*, cit., 103-104, dove sono segnalati anche alcuni usi in scritture non giuridiche. Sui *libri iuris civilis* di Quinto Mucio, vd. *supra*; n. 26. Meno nota, ma altrettanto preziosa, la notizia resa da Paul. *l. s. de iud. publ.* D. 48.13.11.2 sulla divisione in *capita* dei *libri posteriores* di Labeone.

²⁹ Ovviamente, quando manchino rubriche, su cui vd. *infra*, § 3; come si vedrà, in tal caso l'iniziale del capitolo che seguiva la rubrica era in *ekthesis*,

Naturalmente, bisogna qui lasciare in sospeso quale sia il verso di questa circolazione di formati, dalle epigrafi ai papiri o viceversa (senza dimenticare il possibile *medium* costituito dai *codices* di tavolette cerate)³⁰, che solo un confronto più ampio —che includa anche papiri relativi ad altri generi letterari— potrebbe precisare³¹. Ad ogni modo, la distanza fra i modelli tardo-repubblicani e primo imperiali da una parte e il manoscritto tardo-antico dall'altra è meno ampia di quanto le lacune della documentazione possono lasciare intendere. Quest'impaginazione è infatti attestata anche nei papiri (specialmente, ancora una volta, di carattere giuridico) in epoca non troppo lontana dalle testimonianze epigrafiche. Basti qui un unico esempio, P. Berl. inv. 8507, che reca l'*oratio* di Claudio in Senato *de aetate recuperatorum* e che è stato vergato in un momento non molto distante da quando il discorso fu pronunciato, fra il 41 e il 54 d. C.³²: il testo si presenta scandito in *capita*, segnalati dall'iniziale in *ekthesis*. L'organizzazione grafica del manoscritto Veronese prende forma dunque su uno sfondo di testi, sia epigrafici sia papirologici, all'origine di natura prevalentemente giuridica, che l'avevano preceduto nell'adozione di questo formato.

realizzando così una sorta di fusione fra i due modelli individuati nelle *leges* epigrafiche.

³⁰ Su cui S. AMMIRATI, «The use of wooden tablets in the ancient Graeco-Roman world and the birth of the book in codex form: some remarks», in *Scripta*, 6 (2013), 9-15 e, in precedenza, D. MANTOVANI, *Aspetti documentali del processo criminale nella Repubblica*, in *MÉFRA*, 112 (2000), 651-691.

³¹ Vd. per una prima utile panoramica BUTLER, *Cicero's capita*, cit., 86-88, che mira a trovare i precedenti della divisione in *capita* dei manoscritti tardo-antichi di Cicerone; riserve su quest'ultimo punto in S. AMMIRATI, «Leggere Cicerone in Egitto: osservazioni paleografiche (e filologiche)», in P. DE PAOLIS, a c. di, *Dai papiri al XX secolo. L'eternità di Cicerone. Atti del VI Simposio Ciceroniano (Arpino 9 maggio 2014)*, Cassino, 2015, 14, n. 8, che dubita si possano fare risalire all'autore scelte diffuse in altri manoscritti tardo-antichi (fra i quali possiamo includere i due testimoni gaiani, il codice Veronese e PSI XI 1182). Naturalmente, se coglie nel segno l'ipotesi che già in età tardo-repubblicana fossero disponibili formati che prefigurano la divisione in *capita* dei manoscritti più tardi, la questione se la loro adozione sia una scelta di autore o meno diventa secondaria.

³² Testo in *FIRA I*, nr. 44. Secondo G. CAVALLO, *La scrittura greca e latina dei papiri. Una introduzione*, Pisa-Roma, 2008, 143, è il più antico esempio di autentica corsiva latina. Per un confronto con il già citato papiro giurisprudenziale P. Michigan VII 456r + P. Yale inv. 1158r, vd. AMMIRATI, *Per una storia del libro latino antico: i papiri latini di contenuto letterario*, cit., 36-37 (con foto, Tav. 1); EAD., *Per una storia del libro latino antico: osservazioni paleografiche, bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale*, cit., 57.

Oltre che con l'a-capo e l'iniziale in *ekthesis*, nel Codice Veronese il testo si trova scandito, con molto minore frequenza, anche in un altro modo, ossia lasciando un più o meno breve spazio non scritto nel corso della riga, spazio che separa la fine del periodo dall'inizio del nuovo; anche in questo caso, l'iniziale del nuovo periodo è (per lo più) eminente³³.

Un esempio della duplice modalità è offerto dalla p. 18 St., dove il § 1.68 (l. 12) è segnalato da un breve spazio vuoto di scrittura nella riga e dalla lettera iniziale eminente (*civis Romana* [vacat] *Item si civis Romana...*), mentre il § 1.69 (l. 18) è segnalato dall'a-capo, con iniziale in *ekthesis* eminente (*Item si Latina peregrino...*)³⁴. Le due modalità usate in questa pagina, sebbene dotate di un differente risalto grafico — minore la prima, maggiore la seconda —, vengono applicate a due blocchi di testo che, dal punto di vista del contenuto, giacciono sullo stesso piano gerarchico: trattano infatti entrambi di casi specifici all'interno del più generale tema dell'acquisto della *patria potestas* in un momento successivo alla nascita. D'altra parte — e la circostanza è anche di maggior peso — l'individuazione dei *capita*, pur coincidendo quasi ovunque, per logica di senso, con la separazione dei paragrafi gaiani nelle edizioni moderne, non è tuttavia tanto frequente quanto questi ultimi³⁵. Si può dunque ritenere che,

³³ Anche di questa modalità vi sono precedenti in *leges* (vd. *supra*, n. 21) e, fra i manoscritti giuridici, nei *Fragmenta Vaticana* conservati da Vat. lat. 5766, che per l'inizio degli estratti adotta il rientro, cioè l'*eisthesis* invece dell'*ekthesis* (trascrizione diplomatica in *Codicis Vaticani N. 5766 in quo insunt juris antejustiniani fragmenta quae dicuntur Vaticana. Exemplum addita transcriptione notisque criticis ed.* Th. MOMMSEN, Berolini, 1860, 266-377). Per rubriche e titoli correnti nel ms. Vaticano, vd. W. KAISER, «Rec. a F. Betancourt, El libro anónimo «de interdictis». Codex Vaticanus Latinus Nr. 5766», in *ZSS (RA)* 116 (1999), 355.

³⁴ Com'è noto, lo STUEMUND, *Gai Institutionum commentarii quattuor*, cit., 253, basandosi sulla differenza in alcuni simboli di abbreviazione, ha individuato due copisti al lavoro sul ms. Veronese, uno per i libri I-III, l'altro per il IV (così anche F. BRIGUGLIO, *Il codice Veronese in trasparenza. Genesi e formazione del testo delle Istituzioni di Gaio*, Bologna, 2012, 287-291). Non si nota differenza per quanto riguarda il modo di distinguere i *capita*, se non che la modalità priva di a-capo nel libro IV è meno frequente rispetto al libro I e III (ma analoga al libro II): vd. 201.22 St.; 233.17 St.; 248.14 St. Alla p. 194.12-13 St. sono utilizzate per errore entrambe le modalità nella stessa frase.

³⁵ Particolarmente fitta è nei primi due fogli (50r-v = 1-2 St.), dove sono introdotte dalla lettera *notabilior* in *ekthesis* la partizione degli *iura* e le susseguenti definizioni della *lex* (ma non del plebiscito e del senatoconsulto), della *constitutio principis*, del *ius edicendi* e dei *responsa prudentium*. Si può supporre che proprio la posizione iniziale e la natura definitoria abbino incentivato l'evidenziazione.

al di là di individuare partizioni interne di senso, questi segnali peritestiuali —in particolare, l’iniziale in *ekthesis* di modulo maggiore— svolgessero anche la funzione di punto di riferimento, appigli ottici per il lettore che doveva percorrere e ripercorrere con lo sguardo il testo in *scriptio continua*³⁶.

La scansione del codice Veronese può essere utilmente confrontata con quella dei due testimoni gaiani di provenienza egiziana, P. Oxy. XVII 2103 e PSI XI 1182.

Il confronto più immediato è con quest’ultimo, per prossimità cronologica e di formato. PSI XI 1182 è infatti costituito da più frammenti di un codice membranaceo, forse di provenienza anti-noite, del V-VI secolo, quindi pressoché coevo rispetto al Gaio Veronese, prodotto da un centro di copia di alto livello³⁷. È anch’esso un *liber rubricatus*, nel senso che vi compare un titolo di colore rosso, come vedremo più avanti a proposito dell’articolazione in *tituli*.

Quanto ai capitoli, PSI XI 1182 fr. A, l. 4 corrisponde, nel Veronese, alla p. 168.23 St., cioè all’inizio dell’attuale § 3.154: *Item si cuius ex sociis bona publice aut privatim venierint*. Nel papiro fiorentino il capitolo è segnalato dall’a-capo e dall’iniziale in *ekthesis* a modulo ingrandito; nel palinsesto Veronese il *caput* non è segnalato.

PSI XI 1182 fr. H, l. 8 corrisponde nel Veronese a 194.12 St., cioè all’inizio dell’attuale § 4.17: *Si qua res talis erat ut sine incommodo non posset in ius adferri vel adduci*. Nel papiro il capitolo è segnalato dall’a-capo e dall’iniziale in *ekthesis* ingrandita; nel palinsesto Veronese da uno spazio vuoto nella riga e iniziale ingrandita. Si riscontra dunque nei due testimoni un’analoga attitudine e un analogo formato nella distinzione dei *capita*, ma un’esecuzione non identica.

Distante sotto molti profili dai due codici è P. Oxy. XVII 2103, che conserva resti di tre colonne di scrittura (la seconda delle quali numerata come XVIII) da un rotolo di papiro dell’inizio del III secolo, che probabilmente conteneva il solo libro IV delle *In-*

³⁶ Un altro elemento peritestiuale, legato all’articolazione del testo (oltre che alla distinzione delle *notae*), è costituito dall’interpunzione, sulla quale vd. STUDEMUND, *Gai Institutionum commentarii quattuor*, cit., XXV-XXVI: molto irregolare, sia nella forma sia nella cadenza, l’interpunzione segnala di solito la fine di capitoli già marcati, dunque non aggiunge informazioni più fini.

³⁷ AMMIRATI, *Per una storia del libro latino antico: osservazioni paleografiche, bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale*, cit., 79-80. Foto: [<http://www.psi-online.it/documents/psi;11;1182>].

*stitutiones*³⁸. Nel testo non si ravvisano spazi vuoti che segnalino la fine e l'inizio di *capita*; la colonna centrale conserva in parte il margine sinistro, da cui non sporgono lettere in *ekthesis*. Vi è tuttavia una *paragraphos* —un breve tratto vergato sotto le prime lettere a sinistra— alla l. 13 della col. II (fr. 2), che corrisponde alla fine della trattazione dell'*actio tributoria* e all'inizio dell'*actio de peculio et de in rem verso* (attuale § 4.72a)³⁹. È un segno distintivo evidentemente più semplice, coerente con la natura del testimone, la cui scrittura corsiva adattata alla copia di un testo librario ha fatto pensare a un esemplare destinato all'uso personale forse di un funzionario romano in Egitto. Sarebbe perciò affrettato inferire che, fra II e III sec., non circolassero copie in cui la distinzione in *capita* fosse segnalata dalla iniziale in *ekthesis*: tale formato è infatti attestato da altri papiri fin dal I sec. d. C. (come il citato P. Berl. 8507)⁴⁰. Si deve perciò ancora una volta tenere presente la varietà di possibili soluzioni nei singoli esemplari.

In conclusione, l'assetto grafico delle *Institutiones* di Gaio ci trasmette la coscienza (dell'autore e/o di chi ha allestito le copie) che il testo si articolava in sezioni e che esse dovevano essere opportunamente indicate al lettore: per segnalarle i due testimoni tardo-antichi delle *Institutiones* utilizzano un formato che aveva una lunga tradizione e ampia diffusione. Le prime attestazioni sopravvissute di questo assetto grafico risalgono alle *leges* epigrafiche tardo-repubblicane; la sua origine era dunque probabilmente legata a scritture giuridiche.

3. TITOLI E INCHIOSTRO ROSSO NEL CODICE VERONESE

Il rapporto dialettico fra *standard* e variazione vale anche per un altro e più rilevante elemento del peritesto, i titoli intermedi.

³⁸ Foto: [<http://163.1.169.40/gsdll/collect/POxy/index/assoc/HASHf97e/00a12022.dir/POxy.v0017.n2103.a.01.bires.jpg>].

³⁹ Vd. per tutti R. BARBIS LUPI, «La *paragraphos*: analisi di un segno di lettura», in *Proceedings of the XX International Congress of Papyrologists*, Copenhagen, 1994, 414-417. Per il caso specifico dei papiri (greco) ercolanesi, vd. ora G. DEL MASTRO, *Titoli e annotazioni bibliologiche nei papiri greci di Ercolano*, Napoli, 2014, 11: lo stacco fra due sezioni viene segnalato in genere da una *paragraphos* cd. rinforzata o da una *diplè obelismene* oppure da una coronide.

⁴⁰ AMMIRATI, *Per una storia del libro latino antico: osservazioni paleografiche, bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale*, cit., 59.

Il codice Veronese conteneva numerose parti scritte in inchiostro rosso: non solo lo erano i titoli, ma spesso anche una o più parole nella linea seguente; rosse erano anche le linee iniziali di ciascuno dei quattro libri⁴¹. Era perciò un *liber rubricatus*, nel senso più pieno del termine, ossia scritto (anche) in rosso. Ritroviamo perciò, a distanza di tempo, la definizione che dei libri giuridici dava Petronio nel I sec. d. C., seppur con tutti i riadattamenti imposti da una prassi grafica e libraria che aveva conosciuto cambiamenti anche macroscopici, come l'adozione dell'onciale e del formato codice.

L'inchiostro a pigmento colorato ha opposto minore resistenza alla pulitura della pergamena effettuata nell'VIII secolo per renderla disponibile alla riscrittura. Pertanto tanto le rubriche quanto le altre parti del testo scritte in rosso per essere messe in risalto sono pressoché svanite dal *codex rescriptus*⁴². Si deve a questo fenomeno, ad esempio, il fatto che sia scomparso dal palinsesto il celebre *incipit* gaiano *Omnes populi qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur* (1.1-3 St.)⁴³. Altrettanto vale per la linea iniziale del secondo libro (55.1 St.) e del quarto (189.1 St.); il foglio iniziale del terzo libro è perduto e non si può perciò accertare se anch'esso, come ci si attende, fosse *rubricatus* (126* e 126** St.)⁴⁴.

⁴¹ Si tratta di una caratteristica relativamente presente nei codici latini tardo-antichi, secondo i dati raccolti da LOWE, *More Facts about Our Oldest Latin Manuscripts*, cit., 251-274. Altri riferimenti di recente in ISHØY, *Schrift, Tinte und Papier*, cit., 350.


⁴² Dati e discussione in STUEMUND, *Gai Institutionum commentarii quattuor*, cit., XXVIII-XXIX; H. L. W. NELSON, *Überlieferung, Aufbau und Stil von Gai Institutiones*, u. Mitw. von M. David, Leiden 1981, 25-29; aderisce BRIGUGLIO, *Il codice Veronese in trasparenza*, cit., 311-314. Si deve mettere in conto, forse più di quanto facciano gli studiosi citati, che alcune delle lacune non dipendano dalla ripulitura della pergamena, ma dal mancato intervento del *rubricator*: ovviamente le due possibilità (e altre intermedie che si potrebbero immaginare) non incidono sul fenomeno di cui ci occupiamo, ossia la presenza progettata di titoli (o di parti di testo rubricate) nelle linee oggi prive di scrittura.

⁴³ Lo si ricostruisce in base a D. 1.1.9 e Iust. 1.2.1. Per le dimensioni, apparentemente maggiori dello spazio richiesto per scrivere il medesimo testo in nero, vd. M. DAVID - H. L. W. NELSON, *Gai Institutionum Commentarii IV. Text*, 1, Leiden, 1954, 3, *ad l.*

⁴⁴ Va segnalata anche la possibilità che talune frasi del testo (a parte quelle iniziali dei libri nonché le rubriche e talora l'inizio dei capita introdotti da rubriche) fossero evidenziate in rosso: così STUEMUND, *Gai Institutionum commentarii quattuor*, cit., XXIX a proposito della frase finale del § 3.124 (161.17 St.): forse serviva a richiamare l'attenzione sulla definizione di *pecunia credita* che seguiva immediatamente (vd. più dubitativamente 91.16 St.).

Per quanto riguarda i titoli rossi premessi ad alcune sezioni tematiche, ne restano tracce minime solo in Gai 3.85 (150.5-6 St.) e 3.139 (164.14-15 St.), ma la loro primitiva presenza anche altrove è segnalata proprio dalle righe ora prive di scrittura che precedono talune sezioni⁴⁵. Le lacune si spiegano supponendo che contenessero titoli scritti in inchiostro rosso, scomparsi a causa della ablazione (o eventualmente non inseriti per negligenza del *rubricator*)⁴⁶. La fig. 2 ne propone un esempio tratto dall'apografo dello Studemund.

Fig. 2



77.1-11 St. = Gai 2.96 fin.-97 in.

l. 1: lettera iniziale del foglio in *ekthesis* a modulo ingrandito | 4: segno di interpunzione e spazio lasciato non scritto in fine di *caput* | 5: linea riservata al titolo in inchiostro rosso (evanido per ablazione o tralasciato dal *rubricator*) | 6: lacuna corrispondente alla parola iniziale *hactenus* (cfr. Iust. 2.9.6) in inchiostro rosso (evanida o non scritta) | 10: segno di interpunzione in fine di *caput* | 11: lettera iniziale del *caput* in *ekthesis* a modulo ingrandito.

⁴⁵ Vd. forse anche 123.1 St. La discernibilità di minime tracce di lettere rosse nelle lacune avvalorà l'ipotesi che le rubriche fossero state effettivamente inserite negli spazi predisposti, ma non garantisce ovviamente che il *rubricator* sia intervenuto con metodicità ovunque (vd. *supra*, n. 42).

⁴⁶ Elenco e dimensioni (talvolta estese anche ad alcune lettere o parole del testo seguente) in STUEMUND, *Gai Institutionum commentarii quattuor*, cit., XX-VIII-XXIX; NELSON, *Überlieferung, Aufbau und Stil von Gai Institutiones*, cit., 26. Vd. BRIGUGLIO, *Il codice Veronese in trasparenza*, cit., 311, per i titoli sopravvissuti in inchiostro nero. Per una corruzione in Gai 2.47, ricondotta a una possibile rubrica nell'antigrafo, vd. *Gai Institutiones ad Codicis Veronensis apographum Studemundianum novis curis auctum*, edd. P. KRUEGER et G. STUEMUND, Berolini, 1912, 53 ad l. 14.

Propongo di seguito l'elenco delle rubriche, indicando <tra parentesi> il presumibile contenuto (non la forma) di ciascuna, che ho ricavato dall'argomento dei paragrafi preceduti dalla lacuna. È importante avvertire che, soprattutto là dove la rubrica illeggibile precedeva *divisiones* o *partitiones*, non si può dire se essa segnalasse in generale l'insieme degli argomenti oppure si concentrasse su una delle *species* (la prima fra quelle trattate): nella ricostruzione ho indicato la *divisio* o *partitio* nel complesso, ma che la rubrica ne estrapolasse un singolo argomento è una alternativa da tenere sempre presente. Nell'elenco sono inclusi (*in corsivo*, fuori parentesi) anche i titoli che, per disattenzione del copista, sono stati scritti in nero, distrazione che ne ha permesso la sopravvivenza. Sono invece esclusi i titoli inseriti dal correttore del ms. Veronese in punti non predisposti dalla prima mano, che discuteremo separatamente più sotto.

Libro I:

— 1.28 (6.24 St.) spazio predisposto per la rubrica, riempito dal correttore: <*Quibus modis*> *Latini ad civitate*<*m*> *Romana*<*m*> *perveniant*⁴⁷.

— 1.36 (9.19-20 St.) <quibus manumittere non liceat vel ad legem Aeliam Sentiam>.

— 1.42 (10.19 St.) <ad legem Fufiam Caniniam de servis testamento manumittendis>.

— 1.48 (13.11 St.) <de iure personarum alia divisio: quaedam personae sui iuris sunt, quaedam alieno iuri subiectae>⁴⁸.

— 1.56 (15.5-6 St.) <de nuptiis >.

— 1.58 (15.17-18 St.) <quas nobis uxores ducere non liceat>.

— 1.65 (17.17-18 St.) <de liberis qui postea redigantur in parentum potestatem>.

— 1.97 (26.6-7 St.) <de adoptionibus>.

⁴⁷ È impossibile determinare se il titolo inserito dal correttore coincidesse con quello per cui era stato lasciato lo spazio dal copista che ha allestito il testo di Gaio oppure se sia stata concepito dal correttore stesso (com'è più probabile). Secondo STUEDEMUND, *Gai Institutionum commentarii quattuor*, cit., XXIX, le prime due parole erano scritte in rosso. Resta ai nostri fini determinante —perciò si trova nell'elenco— che una rubrica era stata progettata dal copista (e il suo tenore difficilmente sarebbe potuto essere diverso da quello inserito dal correttore, considerato l'esordio del paragrafo: *Latini vero multis modis ad civitatem Romanam perveniunt*).

⁴⁸ Oppure <de iis personis quae in potestate sunt>: vd. *infra*, § 5.

- 1.108 (28.1-2 St.) <de iis personis quae in manu sunt>.
- 1.116 (30.15 St.) <de iis personis quae in mancipio sunt>.
- 1.132 (35.7-8 St.) <de emancipatione>.
- 1.166^a (46.6 St.) *De fiduciaria <tutela>* (il titolo è scritto in nero dalla prima mano, peraltro in un contesto dove sono state omesse alcune righe per *saut du même au même*)⁴⁹.

Libro II:

- 2.34 (62.18 St.) <de in iure cessione hereditatis>.
- 2.80 (73.7 St.) *R(ubrica) V. De pupillis an aliquid a se alienare possunt.*
- 2.97 (77.5-6 St.) <quibus modis per universitatem res nobis adquirantur>⁵⁰.
- 2.109 (80.11 St.) *De testamentis mili<t>um.*
- 2.114 (82.8 St.) <an valeat testamentum>.
- 2.152 (93.3 St.) <de heredibus necessariis aut suis et necessariis aut extraneis>.
- 2.174 (98.7 St.) *De substit<u>tionibus* (scritto come parte del testo).
- 2.192 (103.2 St.) *De legatis.*
- 2.224 (112.2 St.) *Ad legem Falcidiam R(ubrica).*
- 2.229 (113.8 St.) *R(ubrica) De inutiliter relictis legatis R(ubrica).*
- 2.235 (114.5 St.) *De poenae causa relictis legatis.*
- 2.268 (123.1-2 St.) *RI...]ca* <de differentiis inter ea quae per fideicommissum relinquuntur et ea quae directo iure legantur>.

Libro III:

- 3.25 (130.23 St.) <de bonorum possessionibus>.
- 3.39 (135.2 St.) <de libertorum bonis>.
- 3.43 (136.19 St.) <de libertarum bonis>.
- 3.55 (140.5 St.) <de Latinorum libertorum bonis>.
- 3.85 (150.5-6 St.) <de in iure cessione hereditatis>.
- 3.88 (150.24-151.1 St.) <de obligationibus>.
- 3.97 (154.5 St.) <de inutilibus stipulationibus>.
- 3.110 (157.4 St.) <de adstipulatoribus>.

⁴⁹ Vd. *infra*, n. 65.

⁵⁰ Oppure *de testamentis*: vd. *infra*, § 5.

— 3.115 (158.11 St.) <de sponsoribus, fidepromissoribus et fideiussoribus>.

— 3.139 (164.14-15 St.) *De emptione et venditione*.

— 3.142 (165.20 St.) <de locatione et conductione>.

— 3.148 (167.13) <de societate>.

Libro IV:

— 1.115 (227.23 St.) <de exceptionibus>.

Questi titoli (alcuni sopravvissuti perché in inchiostro nero, altri illeggibili, ma certamente presenti perché segnalati da una lacuna di una o più linee) erano, con ogni verosimiglianza, già nell'antigrafo utilizzato dai due copisti al lavoro sul manoscritto Veronese di Gaio⁵¹.

Altri titoli (numerati) sono stati invece aggiunti in nero dal correttore del Codice Veronese (C²) alla prima parte del primo libro, ossia (li riproduco secondo la trascrizione dello Studemund, senza le emendazioni, perché consentono meglio di apprezzare la personalità di chi li ha apposti): 1.1 *I De iure civili et naturalibus* (ante l. 1.1 St.); 1.8 *II De iuris divisione* (2.23 St.) 1.9 *III De conditione hominum* (marg. sin. ad p. 3.2-4 St.); 1.13 *III De deticiis vel lege Aelia Sentia* (3.8 St.); 1.14 *V De perigrinis dedeticiis* (3.16 St.); 1.18 *VI De manumissione vel causae probatione* (interlin. 4.6 St.); 1.20 *VII De consilio adibendo* (interlin. 4.14 St.)⁵². L'ultimo titolo di questa serie, 1.28 <*Quibus modis*> *Latini ad civitate Romana perveniant* è scritto in parte in inchiostro rosso (evanido), in parte nero: esso figura anche nell'elenco precedente, perché è stato aggiunto dal correttore (coevo al copista) in corrispondenza di uno spazio bianco predisposto per il *rubricator* (post l. 24.6 St.), anche se nulla garantisce che fosse il titolo effettivamente da inserire e non la prosecuzione della serie addizionale del correttore⁵³. Per i titoli I-VII, ad ogni modo, non era stata lasciata una riga vuota

⁵¹ Non interessa qui se le rubriche in rosso siano state materialmente scritte dalla stessa mano che ha redatto il testo o da un diverso *rubricator*: quello che conta è che siano stati lasciati intenzionalmente gli spazi per inserire i titoli (vd. anche *supra*, n. 42).

⁵² STUDEMUND, *Gai Institutionum commentarii quattuor*, cit., XXVIII-XXIX; NELSON, *Überlieferung, Aufbau und Stil von Gai Institutiones*, cit., 26; cfr. BRIGUGLIO, *Il codice Veronese in trasparenza*, cit., 312.

⁵³ Vd. *supra*, n. 47.

per il *rubricator*. Il correttore li ha dunque inseriti dove ha potuto —come si può vedere dalle coordinate fornite sopra— talvolta nei brevi intervalli di scrittura lasciati dalla prima mano all'interno delle righe, fra la fine e l'inizio di un capitolo, sfruttando anche l'interlinea; altre volte, in assenza di spazio vuoto, nell'interlinea; in un caso, a margine.

Se è probabile che i titoli scritti dalla prima mano si trovassero già nell'antigrafo del Veronese, è molto più dubbio che vi si trovassero anche quelli aggiunti dal correttore (compreso, come detto, il titolo al § 1.28), che potrebbe averli trovati in un diverso manoscritto oppure, assai più probabilmente, averli escogitati di propria iniziativa. Questione ancora distinta è se e quali di questi titoli —di prima o seconda mano, in inchiostro rosso o nero— siano stati concepiti da Gaio.

4. ALTRI TESTIMONI DELLE INSTITUTIONES

Per tentare una valutazione dell'autorialità, è utile raccogliere altri elementi, tratti da fonti diverse dal ms. Veronese, cominciando dai frammenti gaiiani restituiti dall'Egitto, i già menzionati P. Oxy. XVII 2103 e PSI XI 1182⁵⁴.

Il primo (un rotolo di II-III sec.) non presenta *tituli*, il che, considerata la sua breve estensione, è un dato pressoché irrilevante per decidere se la copia integra ne contenesse o meno.

PSI XI 1182, costituito da più frammenti di un codice membranaceo del V-VI secolo, è invece anch'esso, come il Veronese, un *liber rubricatus*, nel senso che vi compare un titolo di colore rosso, in corrispondenza dell'attuale Gai 3.168, ossia <quibus mo>dis solvuntur <obli>gationes R(ubrica). (fr. D, l. 68-69)⁵⁵. Questa rubrica non si trova nel Codice Veronese né vi sono lacune che possano farne supporre la scomparsa per ablazione: l'inizio del *caput* non è anzi nemmeno segnalato da un a-capo o da un *vacat* (172.14 St.).

PSI XI 1182 (fr. D, l. 83-84) reca l'aggiunta in parte a margine (al § 3.169) R(ubrica) de acceptellatione R(ubrica), essa pure assente dal luogo corrispondente del Veronese, privo anche di distinzione del

⁵⁴ Per una descrizione, vd. *supra*, § 2.

⁵⁵ Specificamente per le rubriche, NELSON, *Überlieferung, Aufbau und Stil von Gai Institutiones*, cit., 27 e 65-66.

caput (172.21 St.)⁵⁶. Essendo l'aggiunta di mano diversa da quella del copista, cioè della mano autrice delle glosse marginali in greco (di cui condivide anche le carenze in ortografia latina)⁵⁷, è probabile che il lettore-annotatore di PSI XI 1182 abbia escogitato da sé la rubrica, in funzione di sommario-*aide mémoire*. Quest'intervento conferma in generale la forte attinenza dei *tituli* ai libri giuridici e che proprio per questo erano esposti a interventi, aggiunte, sostituzioni, come un'intelaiatura che attirava altri innesti⁵⁸.

Abbandonando l'ambito dei papiri, e passando alla tradizione (indiretta) altomedievale, un confronto fra gli apparati paratestuali è possibile con Coll. 16.2.9 che, nel riprodurre Gai 3.9, premette una rubrica *de agnatis*, assente nel corrispondente luogo del codice Veronese, che peraltro segnala l'inizio del *caput* con l'a-capo e l'iniziale in *ekthesis* a modulo fortemente ingrandito (127.24 St.).

Un altro confronto è offerto da *Lex Burg.* 5.1, che cita per parafrafi Gai 3.225 e indica che il brano era collocato sotto il titolo *de iniuriarum actione* (...*secundum regulam Gai sub titulo de iniuriarum actione; iniuria enim gravis est, quae in publico vel in foro ab humiliore persona honestiori infertur*). Anche in questo caso, nel codice Veronese (185.16 St.) la trattazione dell'*actio iniuriarum* non è preceduta da una simile rubrica⁵⁹ (né da rubriche sono introdotti gli altri delitti e neppure la sezione delle obbligazioni da delitto nel suo complesso). Discorso a parte, affrontato più avanti, merita un testo derivato dalle *Institutiones* come l'*Epitome Gai*⁶⁰.

⁵⁶ All'inizio del paragrafo il ms. Veronese reca la lezione erronea «fit» invece di «item».

⁵⁷ È in corso la riedizione del papiro cura di M. Fressura e J. Stagl per il progetto Redhis.

⁵⁸ In via del tutto ipotetica, si potrebbe immaginare PSI XI 1182 come una tappa intermedia fra un antigrafo privo della rubrica *de acceptilatione* e un (eventuale) apografo in cui la rubrica fosse accolta nel testo. Coglie opportunamente il valore del confronto fra i due papiri gaiani S. CORCORAN, «The Gregorianus and Hermogenianus assembled and shattered», in *MÉFRA*, 125 (2013) online (7), secondo cui «*The development of such sub-divisions is most clearly demonstrated by the contrast between the third-century fragments of Gaius's Institutes from Oxyrhynchus (P. Oxy. XVII, 1203), in roll format with numbered columns, and the later Antinoopolis fragments of the same work (PSI XI, 1182), in codex format with title rubrics*». Quest'opinione sembra tuttavia generalizzare le caratteristiche di P. Oxy. XVII 2103, che è invece un solo testimone, e per di più probabilmente redatto ad uso personale; inoltre sembra presupporre una rigida contrapposizione, quanto alla presenza di *tituli*, fra *volumina* a *codices*: *contra*, vd. *supra* n. 8-9.

⁵⁹ L'inizio del *caput* è, tuttavia, segnalato dall'iniziale sporgente ed eminente.

⁶⁰ Sull'*Epitome Gai* vd. *infra*, § 6.

5. RUBRICHE D'AUTORE?

Data la situazione testuale, risale già allo Studemund (cui ovviamente erano sconosciuti i frammenti egiziani) e arriva fino al Nelson e ad oggi l'opinione che le rubriche delle *Institutiones* non siano state apposte da Gaio, bensì aggiunte successivamente (e variabilmente) nel processo di trasmissione del testo, da editori e possessori⁶¹.

Che il sistema delle rubriche fosse in movimento è fuori di dubbio, ma è altrettanto prudente non escludere che almeno una parte di esse risalisse all'autore o ad un allestimento prossimo all'autore, proprio tenendo presente il fatto che i libri giuridici (già prima di Gaio) si caratterizzavano per la presenza di rubriche. Più che formulare una risposta netta in un senso o nell'altro, conviene dunque mostrare la complessità degli elementi e prendere in considerazione —oltre agli elementi paleografici e bibliologici su cui si sono concentrati Studemund e Nelson— anche i profili di contenuto, cioè la distribuzione e la qualità dei titoli.

Le rubriche del codice Veronese sono in numero esiguo e soprattutto distribuite in modo sporadico e ineguale, dodici in ciascuno dei primi tre libri (se si computano insieme i titoli rossi evanidi e quelli in inchiostro nero della prima mano)⁶² e una soltanto nel quarto libro. Si nota non solo la sproporzione fra i primi tre libri e il quarto, bensì anche la distribuzione disomogenea all'interno dei libri. È istruttivo confrontare i titoli del ms. Veronese con la classica tavola dei contenuti delle *Institutiones* elaborata dal Böcking⁶³. Balza all'occhio la sporadicità; ciascuno di essi indica correttamente una partizione del testo gaiano, ma altrettante e più partizioni dello stesso livello vengono trascurate, come si può facilmente verificare.

Nel primo libro, le due rubriche ai § 1.108 e 116 sottolineano due snodi di livello gerarchico elevato, l'inizio delle trattazioni dedicate rispettivamente alle *personae in manu* e alle *personae in mancipio*⁶⁴;

⁶¹ *Gai Institutiones ad Codicis Veronensis apographum Studemundianum novis curis auctum*, cit., IX n. 7; NELSON, *Überlieferung, Aufbau und Stil von Gai Institutiones*, cit., 25-27 (più possibilista); CORCORAN, *The Gregorianus and Hermogenianus assembled and shattered*, cit., online; BRIGUGLIO, *Il codice Veronese in trasparenza*, cit., 309-314.

⁶² Escludendo dunque i titoli inseriti dal correttore nel primo libro.

⁶³ Che consulto nella versione riveduta premessa a V. ARANGIO RUIZ - A. GUARINO, *Breviarium iuris Romani*, V ed., Milano, 1974, 11-22.

⁶⁴ Colpisce, al § 108, che la rubrica (se aveva il tenore che immaginiamo) abbia un contenuto molto simile alla prima frase del testo immediatamente seguente

esse avrebbero dovuto trovare in 1.51 una corrispettiva rubrica all'inizio della trattazione sulle *personae in potestate*, che invece manca; tuttavia, ve n'è una che precede il § 1.48-51, un blocco che contiene una duplice *divisio de iure personarum* (dapprima fra persone *sui iuris* e persone *alieno iuri subiectae*, poi, all'interno di queste ultime fra *personae in potestate, in manu e in mancipio*). Al § 51 la duplice *divisio* sfocia nell'annuncio *prius dispiciamus de iis qui in aliena potestate sunt*. È dunque verosimile che la rubrica che precedeva il § 48 non introducesse in generale le due *divisiones*, bensì lo specifico argomento *de iis qui in aliena potestate sunt*, verso cui punta il discorso. Vi è dunque correlazione con le rubriche che ai § 1.108 e 1.116 precedono le trattazioni sulle *personae in manu* e le *personae in mancipio*.

Anche le quattro rubriche collocate fra i §§ 56-97 del libro I, di livello meno elevato, si correlano razionalmente fra loro, identificando in modo abbastanza preciso l'articolazione interna al tema dei *liberi in potestate*. Ci si può semmai domandare il perché di questa fitta rubricazione, a fronte di ampie porzioni del manuale che ne sono prive. La questione si pone a maggior ragione per la successiva rubrica (1.132), che designa un caso specifico all'interno dei modi in cui i *liberi* escono dalla *potestas*, ossia l'*emancipatio*, e campeggia isolata in uno spazio dove temi dello stesso o di più alto livello si susseguono senza essere rimarcati da titoli. Lo stesso vale per la successiva rubrica (conservata) *De fiduciaria tutela* (1.166a), masso erratico all'interno dell'intera trattazione dedicata alle *personae in tutela, in curatione* o che *neutro iure tenentur* (1.142-200)⁶⁵.

Nel secondo libro, la prima lacuna che segnala l'esistenza di una rubrica (perduta a causa della pulitura), al § 34, designa un argomento di livello molto basso, l'*in iure cessio hereditatis*, in modo tanto più incongruo perché appaiono trascurati in precedenza vari snodi che avrebbero potuto più meritatamente (secondo i gusti moderni) dare adito a una rubrica, dalla distinzione fra le *res divini iuris*

(proprio perché Gaio segnalava spesso gli snodi del suo discorso): siccome anche la prima riga era in inchiostro rosso (qui e altrove), si aveva una sorta di duplicazione.


⁶⁵ Qui il testo presenta una vasta corruzione. Il titolo (illeggibile nella parola *tut(ela)*): STUEMUND, *Gai Institutionum commentarii quattuor*, cit., 46 ad l.) è inserito fra le parole *exemplo patronorum e rectae*, che costituiscono in realtà una sequenza continua che apriva un capitolo dedicato alle *tutelae legitimae* (1.166): *Exemplo patronorum rec<ep>tae sunt et aliae tutelae eqs*. Il copista ha omesso il seguito del periodo, per il salto alla medesima locuzione (1.166a): *Sunt et aliae tutelae quae fiduciariae vocantur*. Se la corruzione abbia a che vedere con la presenza incongrua di questa rubrica isolata, non si può in alcun modo dire.

e *humani iuris* (2.3; 2.9), a quella fra le *res corporales* e *incorporales* (2.12-14) e fra le *res Mancipi* e *nec Mancipi* (2.14a-18) e così via.

La rubrica premessa al § 80 (*R(ubrica) V (quinta) De pupillis an aliquid a se alienare possunt*) accompagna uno snodo di una qualche importanza, cioè i casi nei quali sia valida oppure invalida l'alienazione da parte di persone sottoposte a tutela (e correlativamente l'acquisto da parte del terzo). Il tenore della rubrica, conservatosi grazie all'errore del copista che ha impiegato l'inchiostro nero invece di quello rosso, offre alcuni spunti di valutazione (vedi fig. 3). Dal punto di vista del formato, si noterà che esso realizza una sorta di fusione dei due modelli adottati nelle *leges* epigrafiche (discussi *supra*, § 2), quello a rubrica —di cui riprende la presenza del titolo in posizione centrata, e quello per capita con iniziale in *ekthesis*—.

Sotto il profilo del contenuto, la numerazione sembra indicare che doveva essere preceduta da (almeno) altre quattro rubriche ora scomparse, perché già assenti nell'antigrafo oppure perché omesse dal copista del Veronese: se così fosse, avremmo la conferma che le rubriche non erano comunque molto fitte, solo 5 per circa un terzo del secondo libro⁶⁶. In secondo luogo, se si considera il tenore della rubrica —a parte la sciattezza del modo verbale, già segnalata dallo Studemund (ci si attenderebbe *possint*)— colpisce che essa indichi solo parzialmente il contenuto del blocco di testo cui è preposta, che riguarda non solo i pupilli, bensì anche le donne in tutela (*Nunc admonendi sumus neque feminam neque pupillum sine tutoris auctoritate ...*). È dunque difficile che possa risalire, insieme alla sua numerazione, a una titolatura di particolare pregio o addirittura d'autore.

Fig. 3



73.6-9 St. = fol. 90r, l. 6-9 = Gai Inst. 2.79 fin.-80 in.

l. 6: segno di interpunzione e spazio lasciato vuoto in fine di *caput* | 7: *R(ubrica) V (quinta)*: titolo sopravvissuto perché in inchiostro nero, di prima mano | 8: lettera iniziale del *caput* in *ekthesis* e a modulo ingrandito.

⁶⁶ Quali potessero essere —tenendo conto dell'articolazione del testo gaiano quale appare dal *conspectus* del Böcking— può essere solo oggetto di speculazioni.

Come nel primo libro, anche nel secondo vi sono però tracce di una rubricatura più razionale. A una rubrica generale *de legatis* (2.192) fanno infatti opportunamente seguito alcune rubriche specifiche *Ad legem Falcidiam* (2.224), *De inutiliter relictis legatis* (2.229) e *De poenae causa relictis legatis* (2.235). Anche le rubriche specifiche *De testamentis militum* (2.109) e <an valeat testamentum> (2.114), apparentemente isolate, con ogni probabilità erano invece precedute da un'opportuna rubrica generale *de testamentis*, collocata nella lacuna che precedeva i § 2.97-100. Questo blocco di testo, infatti, in modo perfettamente analogo a quello già visto per i § 1.48-51, dopo una serie di *divisiones* si chiude con la frase (speculare a Gai 1.51) *prius est, ut de his dispiciamus, quae nobis ex testamento obveniunt*⁶⁷. Non solo, dunque, si riscontra coerenza fra rubriche di uno stesso libro, ma anche di libri diversi.

L'andamento oscillante fra coerenza e sporadicità si ripropone nel terzo libro, dove la lacuna prima del § 25 marca convenientemente il passaggio dalla successione *ab intestato* secondo le XII Tavole alla successione pretoria; tre altre rubriche segmentano la successione nel patrimonio dei *liberti*, distinguendo con precisione fra *liberti cittadini romani* (rispettivamente maschi e femmine, § 39 e 43) e *Latini* (§ 55), ma mancano poi di indicare i *liberti dediticii*. Al § 85 una lacuna indica che una rubrica annunciava il tema molto specifico della *in iure cessio hereditatis*, la cui presenza farebbe però desiderare, per coerenza, che fossero designati da rubriche anche gli altri due modi di successione universale *inter vivos* che la precedono, la *bonorum emptio* (3.80-81) e l'*adrogatio* e la *conventio in manum* (3.82-84): non ve n'è invece traccia.

È sicuramente significativa, per la sua portata sistematica, la rubrica che precede la sezione dedicata alle *obligationes* (3.88). All'interno di essa, di nuovo si registrano sequenze coerenti, ma relativamente isolate. All'interno della lunga esposizione dedicata alle *obligationes verbis contractae* (3.92-128), priva di una rubrica generale, sono individuate tre tematiche specifiche, <de inutilibus stipulationibus> (3.97), <de adstipulatoribus> (3.110), <de sponsoribus, fidepromissoribus et fideiussoribus> (3.115). Di tutti i contratti solo tre, ma tutti consensuali, sono segnalati da titoli, *De emptione et venditione* (3.139), <de locatione> (3.142), <de societate> (3.148)⁶⁸.

⁶⁷ Vd. *supra*, in questo §.

⁶⁸ La caduta della rubrica sul mandato potrebbe essere legata al noto taglio subito in questo punto dal ms. Veronese rispetto al più ampio testo tradito da PSI XI 1182, relativamente al *consortium ercto non cito*.

Nel quarto libro, infine, si trova una sola rubrica, <de exceptio-nibus> (4.115), che si correla per così dire all'*incipit* del libro, anch'esso in inchiostro rosso, *superest ut de actionibus loquamur*. Non è invece evidenziato l'altro livello parallelo, *superest ut de interdictis dispiciamus* (4.138=235.7 St.)⁶⁹.

Prima di trarre qualche conclusione, conviene considerare, per contrasto, i titoli aggiunti dal correttore nei primi venti §§ del primo libro⁷⁰. Rispetto ai titoli di prima mano del Veronese, quelli aggiunti sono molto più fitti e designano perciò blocchi di testo più brevi. Proprio per la loro frequenza, sono apposti a livelli gerarchici molto diversi, dalla *iuris divisio* del § 1.3 —la più elevata di tutta l'opera— a un profilo molto specifico come *de consilio adhibendo*, sottotema interno alla *manumissio* (1.20).

È difficile dire quale sia l'origine di queste rubriche aggiunte. Che il correttore disponesse di un secondo antigrafo, più fittamente rubricato, non è probabile, tanto più tenendo conto del tipo di correzioni che ha apportato al testo delle *Institutiones*, che non presuppone l'uso di un diverso esemplare⁷¹.

È più verosimile che il correttore abbia escogitato da sé le rubriche, con un intento che pare quasi di indicizzazione dei contenuti, più che di semplice reperimento di snodi (analoga alla mossa compiuta dalla seconda mano di PSI XI 1182, quando aggiunge la rubrica che distingue l'*acceptilatio* all'interno dei modi di estinzione dell'obbligazione, già dotati di una rubrica generale). Avremmo in questo caso un cor-

⁶⁹ Rimarrebbe sul piano delle illazioni sostenere che il minore numero di rubriche abbia a che vedere con il cambio di copista (su cui vd. *supra*, n. 34).

⁷⁰ Non si possono trarre conclusioni dalle poche rubriche che accompagnano passi delle *Institutiones* trasmessi fuori del ms. Veronese, proprio perché sono isolate; per giudicare occorrerebbe avere altri termini di paragone all'interno dei medesimi mss. Si può solo dire che in PSI XI 1182, la rubrica <quibus mo>*dis solvuntur <obli>gationes* (3.168) individua una partizione più generale di quella *de acceptatione* (3.169) aggiunta successivamente, in un processo di specificazione.

⁷¹ Il tema non mi pare sia affrontato dalla critica gaiana: mi baso sull'esame delle correzioni elencate da STUEMUND, *Gai Institutionum commentarii quattuor*, cit., XXIX-XXX. Neppure è verosimile che le rubriche fossero presenti nell'antigrafo usato dal copista del ms. Veronese, ma da costui spesso omesse e recuperate in parte dal correttore, che desistette dopo i primi 28 paragrafi del primo libro, magari scoraggiato dalla difficoltà di trovare lo spazio per inserirle nel testo. Non sarebbe facile spiegare una tanto eclatante negligenza dei copisti del Veronese (che sono certo passati alla storia per il caustico giudizio che ne dà STUEMUND, *Gai Institutionum commentarii quattuor*, cit., XXIX, meritato però per l'imprecisione, non per l'omissione di intere parti come sarebbe nel caso delle rubriche).

rettore che era anche un lettore abbastanza consapevole dei contenuti (anche se incostante, visto che abbandonò presto il suo programma di rubricazione, e non particolarmente a suo agio con l'ortografia)⁷².

A una stratificazione di rubriche, inserite nel corso della trasmissione, fa pensare anche la rubrica *de pupillis an aliquid a se alienare possunt* (2.80), la quale non abbraccia compiutamente i contenuti del testo, quale che sia il significato della numerazione che l'accompagna. Di sicuro, non si poteva trattare di una rubrica d'autore, così come non poteva esserlo —se servisse ribadirlo— la prima rubrica aggiunta dal correttore, che si intitola *de iure civili et naturali*, poiché è da escludere che Gaio potesse battezzare così una sezione nella quale al *ius civile* contrappone il *ius gentium*.

Più in generale, si può notare fra le rubriche del codice Veronese e quelle del correttore —e anche all'interno delle rubriche del Veronese— una diversa qualità. Alcune segnalano snodi di livello elevato, altre invece sono più minute, quasi fossero sommari di un annotatore che voglia predisporre appigli per una consultazione selettiva, che arrivi di volta in volta rapidamente al punto. Si direbbero elementi di due (o più) paratesti, concepiti per lettori diversi, il primo limitato ai punti cardinali per un lettore esperto, capace per il resto di muoversi seguendo gli snodi che Gaio stesso indica discorsivamente, il secondo destinato a chi cerchi informazioni, più che una lettura continua.

Proprio il fatto che si avverta una stratificazione, può portare a una conclusione più sfumata di quella che ha dalla sua l'autorità di Studemund e il consenso di Nelson, secondo i quali l'intero apparato delle rubriche non può che essere interamente tardivo. L'attuale *facies* si può spiegare, alternativamente, come il risultato di un accumulo di rubriche —quale è positivamente dimostrato proprio dai due manoscritti tardo-antichi— a partire da una situazione di partenza (forse autoriale) di rubricazione limitata, per grandi partizioni, che affiorano con una certa regolarità (*personae in potestate/in manu/in mancipio*; testamenti/legati; successioni legittime/pretorie; obbligazioni; azioni/eccezioni).

La presenza di *tituli* che scandiscono le parti e orientano la lettura è un'esigenza che accompagna le opere giuridiche, e dunque è altret-

⁷² In questo senso, seppure con argomenti in parte diversi, vd. già NELSON, *Überlieferung, Aufbau und Stil von Gai Institutiones*, cit., 28-29, il quale ne trae la conclusione che il correttore e il possessore del Veronese fossero una stessa persona, e lo caratterizza come docente, sia pure di scarsa cultura (*op. cit.*, 64-65); concorda che fosse «*semidoctus*» BRIGUGLIO, *Il codice Veronese in trasparenza*, cit., 314-316, esprimendo scetticismo sulla sua attività di docente, specialmente guardando alla mancata postillazione di *regulae*.

tanto giustificato attribuirlo agli autori quanto ad editori e lettori successivi, soprattutto quando i manoscritti lasciano intravedere tracce di questo movimento⁷³. Naturalmente, rispetto a opere giurisprudenziali d'altro genere, che appoggiavano l'ordine delle materie a sequenze preesistenti (come una *lex* o un editto), e nelle quali le *rubricae* avevano una funzione orientativa ancor più necessaria (anche per tenere in parallelo il discorso del giurista e il testo di riferimento esterno) il manuale di Gaio è per così dire «autoportante», perché distribuisce la materia entro un ordine costruito appositamente, i cui passaggi sono spesso evidenziati da formule di transizione: la rubricazione può perciò avere avuto un ruolo meno decisivo. Titoli non mancavano peraltro nemmeno nei manuali di altre discipline con forte organizzazione interna, ed erano senz'altro frutto di scelte autoriali, come dimostra per tutti il caso di Columella⁷⁴. In questo senso la rubricazione delle *Institutiones* dev'essere considerata sì sullo sfondo della tradizione giuridica —che si distingue proprio per il ricorso massiccio a *tituli* intermedi— ma anche tenendo conto delle specificità del genere. Se la rubricazione avvenne per sedimentazioni successive, avremmo un riflesso di entrambi i poli, ossia della specificità didattica, ma anche della diffusione delle rubriche nei libri giuridici, che ha mosso la mano dei lettori avvezzi a questo elemento paratestuale.

6. I TITOLI DELL'EPITOME GAI

Un ragionamento sulle rubriche delle *Institutiones* non può mancare di prendere in esame un'opera che alle *Institutiones* si ispira gregariamente, l'*Epitome Gai*. È un'altra opportunità di confronto offerta dalla fortuna del manuale gaiano, che ne ha incentivato non solo la trasmissione diretta, di cui sono testimoni i manoscritti di cui ci siamo finora occupati, ma anche la sua rielaborazione⁷⁵.

⁷³ Un confronto epigrafico conferma per le leges lo stato di «movimento» in cui si trovavano le rubriche. Se la rubrica XI della *lex Troesemensium* coincide con la r. LV di Malac. (*de legatis mittendis excusationibusque accipiendis*), la R(rubrica) de *suffragio ferendo* di Irn. XLV è invece ben più specificata in *Troesm.* XXVIII: *de municipibus ad suffragium vocandis custodibusque ternis ponendis ad singulas cistas quae suffragiorum causa posit<a>e erunt. item si quis in alia c[uri]a quam sua inter custode[s] suffragium tulerit, [uti] valeat, et de poena eius, qui duas pluresve ta[b]ellas in cistam deiecerit, item eius qui falsam rationem detulerit* (devo la segnalazione a Werner Eck).

⁷⁴ Ben studiato da SCHRÖDER, *Titel und Text*, cit., 131-142; ivi anche altri casi di prosa tecnica.

⁷⁵ A titoli non fa allusione l'*interpretatio Augustodunensis*; d'altra parte, le rubriche delle *Institutiones* di Giustiniano non trovano significativa corrispondenza in

Siccome l'*Epitome Gai* è provvista di titoli, si tratta di valutare se possano fornirci di riflesso elementi per valutare le *Institutiones*. Una premessa, al riguardo, è opportuna, ossia che dell'*Epitome Gai* manca un'edizione critica moderna⁷⁶. Il difetto dipende probabilmente dalla caduta di interesse successivo al ritrovamento del ms. Veronese, che al Gaio sfigurato aveva dopo molti secoli restituito «il vero volto ridente» (*hilarem Gaii per tot saecula miserrime habiti faciem recte aspicere liceat*), come s'esprimeva Eduard Böcking nel 1831, mentre proponeva, quasi scusandosi, una nuova edizione dell'*Epitome* dopo quella dell'Haubold. Qui, insieme alle edizioni dell'Haubold (ancora utile per il suo ricco apparato critico) e del Böcking, adottiamo come edizione di riferimento quella successiva dell'Haenel, approntata nel quadro della riedizione della *Lex Romana Visigothorum*, proprio perché premette — grazie al metodo di affiancare in colonna i vari testimoni — di comprendere meglio la variabilità del testo, che tocca anche i titoli⁷⁷.

quelle gaiane a noi note. Anche un primo confronto da me effettuato con il *liber singularis regularum* di Ulpiano, nonostante le affinità con le *Institutiones* non ha portato a risultati decisivi sotto il profilo qui affrontato; sulle rubriche dell'opera attribuita ad Ulpiano vd. P. KRÜGER, «Praefatio editoris», in *Collectio Librorum Iuris Anteiustiniani*: II. *Ulpiani Liber Singularis Regularum. Pauli Libri Quinque Sententiarum. Fragmenta Minora*, Berolini, 1878, 3; M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum. Entstehung, Eigenart und Überlieferung einer hochklassischen Juristenschrift. Analyse, Neuedition und deutsche Übersetzung*, Göttingen, 2005, 159-160; SPERANDIO, *Incip(iunt) Tituli ex corpore Ulpiani*, cit., 357-392, spec. 388-389.

⁷⁶ Più grave riserva, proprio ai fini della storia della trasmissione del testo delle *Institutiones*, riguarda l'incertezza circa l'epoca e l'ambiente in cui l'*Epitome Gai* fu confezionata. Sulla questione, irrisolta e su cui non si può qui prendere posizione, vd. per tutti J.-D. RODRÍGUEZ MARTÍN, «A Handbook For Alaric's Codification», in *RIDA*, 46 (1999), 451-463; L. DI CINTIO, *L'interpretatio Visigothorum al Codex Theodosianus. Libro IX*, Milano, 2013, 12 n. 4.

⁷⁷ *Lex Romana Visigothorum. Ad LXXVI librorum manuscriptorum fidem recognovit, prolegomenis instruxit* GUSTAVUS HAENEL, Lipsiae, 1848, 314-338; E. BÖCKING, in *Corpus Iuris Romani Anteiustiniani*, Bonnae 1841 (ma 1831: vd. *praefatio*), 1*-40*; C. G. HAUBOLD, in *Jus civile Anteiustinianum codicum et optimarum editionum ope a societate jurisconsultorum curatum*, I, Berolini, 1815, 185-244 (con Anon num.). Sui contenuti e i criteri di queste edizioni vd. J.-M. COMA FORT, *Ius civile anteiustinianum. Índice comentado de las colecciones de fuentes del corpus iuris civilis*, Pamplona, 2008, risp. nr. 58 (descrizione 302-310); nr. 50 (290-302); nr. 33 (237-245). Cfr. B. KÜBLER, in *Iurisprudentiae anteiustinianae reliquias in usum maxime academicum compositas a Ph. E. Huschke editio-ne sexta aucta et emendata ediderunt E. Seckel et B. Kuebler* II, 2, Lipsiae, 1927, 395-431 (su cui COMA FORT, *op. cit.*, nr. 95 e 329-331) e *Epitome Gai. Traducción y notas de J.-M. COMA FORT y J.-D. RODRÍGUEZ MARTÍN*, Madrid, 1996.

Propongo di seguito un confronto fra i titoli delle *Institutiones* nel ms. Veronese (di prima mano, evanidi o conservati in inchiostro nero) e i titoli dell'*Epitome Gai*⁷⁸.

Gai <i>Institutiones</i> (ms. Verona, Biblioteca Capitolare, XV)	<i>Epitome Gai (ex Lege Romana Visigothorum)</i> , ed. Haenel)
Libro I:	Libro I:
<p>1.28 <Quibus modis> Latini ad civitate<m> Romana<m> perveniant 1.36 <quibus manumittere non liceat vel ad legem Aeliam Sentiam> 1.42 <ad legem Fufiam Caniniam de servis testamento manumittendis></p> <p>1.48 <de iure personarum alia divisio: quaedam personae sui iuris sunt, quaedam alieno iuri subiectae> 1.56 <de nuptiis> 1.65 <de liberis qui postea redigantur in potestatem> 1.97 <de adoptionibus> 1.108 <de iis personis quae in manu sunt> 1.116 <de iis personis quae in mancipio sunt)> 1.132 <de emancipatione> 1.166^a <i>De fiduciaria <tutela></i></p>	<p><i>Titulus I</i></p> <p><i>II. De numero servorum testamento manumittendorum</i></p> <p><i>III. De iure personarum</i></p> <p><i>IV. De matrimonii</i></p> <p><i>V. De adoptionibus</i></p> <p><i>VI. Quibus modis filii exeunt de potestate patris</i> <i>VII. De tutelis</i> <i>VIII. De curatione</i></p>
Libro II:	Libro II:
<p>2.34 <in iure cessio hereditatis> 2.80 <i>R(ubrica) V (quinta) De pupillis an aliquid a se alienare possunt</i></p>	<i>I. De rebus</i>

⁷⁸ Su alcune oscillazioni nel presumibile tenore dei titoli delle *Institutiones*, vd. *supra*, § 4. Per l'*Epitome*, mantengo la numerazione distinta fra titoli pertinenti al primo libro e al secondo, secondo l'edizione di HAENEL, *Lex Romana Visigothorum*, cit., 332 (*pauci... sed vetustissimi codd. de novo numerant titulos*); per alcune riserve, vd. invece NELSON, *Überlieferung, Aufbau und Stil von Gai Institutiones*, cit., 127-128. Quanto al tenore, naturalmente il confronto è valido solo nei limiti in cui vi sia concordia fra i manoscritti.

<p>2.97 <de testamentis> 2.109 <i>De testamentis mili<t>um</i> 2.114 <an valeat testamentum> 2.152 <de heredibus necessariis aut suis et necessariis aut extraneis> 2.174 <i>De substitutionibus</i></p> <p>2.192 <i>De legatis</i> 2.224 <i>Ad legem Falcidiam R(ubrica)</i> 2.229 <i>R(ubrica) De inutiliter relictis legatis R(ubrica)</i> 2.235 <i>De poenae causa relictis legatis</i> 2.268 <de differentiis inter ea quae per fideicommissum relinquuntur et ea quae directo iure legantur></p> <p>Libro III:</p> <p>3.25 <de bonorum possessionibus> 3.39 <de libertorum bonis> 3.43 <de libertinarum bonis> 3.55 <de bonis Latinorum libertinorum> 3.85 <de in iure cessione hereditatis> 3.88 <de obligationibus> 3.97 <de inutili stipulatione> 3.110 <de adstipulatoribus> 3.115 <de sponsoribus, fidepromissoribus et fideiussoribus> 3.139 <i>De em<pt>ione et venditione</i> 3.142 <de locatione et conductione> 3.148 <de societate> PSI XI 1182 <<i>Quibus mo>dis solvuntur <obli>gationes</i></p>	<p>II. <i>De testamentis</i></p> <p>III. <i>De exheredatione liberorum</i></p> <p>IV. <i>De substitutionibus et faciendis secundis tabulis</i> V. <i>De legatis</i> VI. <i>De lege Falcidia</i></p> <p>VII. <i>De fideicommissis</i></p> <p>VIII. <i>De intestatorum hereditatibus</i></p> <p>IX. <i>De obligationibus</i></p> <p>X. <i>Quibus modis obligatio tollitur</i></p>
---	---

Il raffronto fa emergere punti di contatto fra i titoli dell'*Epitome Gai* e le rubriche del ms. Veronese.

Dei diciassette titoli tramandati, dieci hanno una corrispondenza diretta: EG. 1.2; 1.3⁷⁹; 1.4; 1.5; 2.2⁸⁰; 2.3; 2.4⁸¹; 2.5; 2.6; 2.9. In tutti e tre i casi in cui il ms. Veronese ha conservato non solo la traccia,

⁷⁹ Sulla portata di questa rubrica nelle *Institutiones*, vd. però *supra*, § 5.

⁸⁰ Nel ms. Veronese la lacuna che doveva ospitare la rubrica precede il § 2.97, mentre la trattazione specifica dei testamenti iniziava al § 100. Anche nell'*Epitome* la rubrica *De testamentis* è seguita da un'introduzione che corrisponde precisamente a Gai 2.97, il che conferma l'interpretazione data *supra*, § 5.

⁸¹ La rubrica *De matrimoniis* trova corrispondenza probabilmente con la rubrica premessa a Gai 1.56 (che viene brevemente riassunto in EG. 1.4 pr.) e

ma anche il tenore della rubrica, si può constatare una coincidenza quasi letterale con i titoli dell'*Epitome*, ossia *De substitutionibus* (2.174 = EG. 2.4 *De substitutionibus et faciendis secundis tabulis*); *De legatis* (2.192 = EG. 2.5); *Ad legem Falcidiam R(ubrica)* (2.224 = EG. 2.6 *De lege Falcidia*).

Dei sei titoli residui, due —EG. 2.1 *De rebus* e EG. 2.8 *De intestatorum hereditatibus*— non rappresentano uno scarto fra Veronese ed *Epitome*: infatti, nelle *Institutiones*, non costituivano delle rubriche, ma rappresentavano l'*incipit* rispettivamente del libro 2 (*Superiore commentario de iure personarum exposuimus; modo videamus de rebus*) e 3 (*Intestatorum hereditates ex lege XII tabularum...*), che l'epitomatore ha trasformato in titoli iniziali⁸².

Mancanza di corrispondenza con il Veronese si ravvisa nei cinque titoli seguenti: EG. 1.6 *Quibus modis filii exeunt de potestate patris*, cui fa eco nel Veronese solo un titolo dedicato a un caso specifico di uscita dalla potestà paterna, l'*emancipatio* (1.132); EG. 1.7 *De tutelis*, che nel Veronese ha come raffronto prossimo un titolo specifico *De fiduciaria tutela* (1.166a); EG. 1.8 *De curatione*, che non trova alcun riscontro nel Veronese; EG. 2.8 *De fideicommissis*, che nel Veronese manca, mentre è rubricata la sezione specifica sulle differenze fra fedecommissi e legati (2.268)⁸³. Anche EG. 2.10, *Quibus modis obligatio tollitur*, non ha termine di paragone nel Veronese, mentre trova corrispondenza sostanziale con PSI XI 1182, <*Quibus mo>dis solvuntur <obli>gationes R(ubrica)*.

Le corrispondenze fra i due sistemi di titoli potrebbero essere derubricate a semplice coincidenza, anzi a parallelismo (invece che a contatto), cioè ascritte al fatto che l'epitomatore tardo-antico, leggendo le *Institutiones* di Gaio ha individuato gli snodi e gli argomenti, cui ha applicato dei titoli appropriati, da lui stesso escogitati. Altrettanto potrebbe avere fatto, indipendentemente, un lettore delle *Institutiones*, inserendo rubriche poi tramandatesi fino al ms. Veronese. Ciascuno può avere ricavato da sé, dagli snodi interni delle

assorbe la successiva rubrica premessa al § 1.58, del cui contenuto l'epitomatore prosegue immediatamente a dare conto in EG. 1.4.1.

⁸² Il *Titulus I* dell'*Epitome* è privo nei migliori mss. di un lemma (HAENEL, *Lex Romana Visigothorum*, cit., 314 *ad l.*).

⁸³ Si potrebbe persino aggiungere una comune omissione, ossia la mancanza di una rubrica dedicata alle *obligationes ex delicto*, che è assente nel Veronese e che non è attestata dai mss. dell'*Epitome*, benché gli editori riconoscano che l'andamento del discorso la richiederebbe: così HAENEL, *Lex Romana Visigothorum*, cit., 336 *lett. c.*

Institutiones, che erano «parlanti», le sue rubriche⁸⁴. A rendere non del tutto soddisfacente questa spiegazione è proprio il fatto —notato più sopra— che le rubriche del ms. Veronese non sono fitte, il che rende la corrispondenza con le rubriche dell'*Epitome* statisticamente più significativa. Inoltre, nei tre casi in cui è possibile un confronto diretto anche del tenore della rubrica, la coincidenza è pressoché letterale (anche in questo caso, tuttavia, è ben possibile che la formulazione analoga sia stata escogitata indipendentemente). Anche il livello gerarchico cui appartengono i titoli comuni sembra essere abbastanza elevato, il che potrebbe portare qualche elemento a favore della appartenenza a un comune nucleo originario.

Dunque non si può escludere che l'autore dell'*Epitome Gai* abbia utilizzato, per realizzare la sua sintesi, un manoscritto delle *Institutiones* dotato di un apparato di rubriche analogo a (una parte di) quello attestato dal ms. Veronese, che a sua volta può essersi formato per stratificazione, fino a un nocciolo prossimo all'originale gaiano.

Va però ancora una volta rimarcato che l'apparato dei *tituli* riflette lo stile dell'opera cui è apposto (anche quando non sia autoriale, ma aggiunto da lettori che sono tuttavia condizionati dal contenuto dell'opera). La vera differenza fra *Institutiones* e *Epitome Gai* è che nella seconda il discorso è più disarticolato, chiuso nel perimetro dei singoli argomenti: i titoli, in un'opera di questo taglio, svolgono una funzione più importante nel dare coerenza al testo, funzione che nelle *Institutiones* è svolta da frasi di transizione. In questo senso, possiamo considerarli più organici alla concezione dell'*epitome*.

7. CONCLUSIONI

La curiosità di dare fattezze più precise ai libri giuridici ci ha portato a distinguere fra una caratterizzazione d'insieme —che l'espressione *libra rubricata* di Petronio (*Sat.* 46.7) racchiude con realismo— e la singolarità di ciascuna copia. Può valere la pena, al termine di un percorso analitico, riepilogare le principali conclusioni, che sono state di volta in volta accennate.

Davanti alla prova di dominare per iscritto la complessità dei contenuti normativi e casistici, la coerenza del pensiero giuridico romano si è espressa anche nella precoce adozione di un ricco appa-

⁸⁴ La coincidenza sostanziale fra *EG.* 2.10 e *PSI XI* 1182 è un argomento in questa direzione.

to paratestuale, di cui abbiamo esaminato due manifestazioni, l'articolazione del testo in unità di senso e la presenza di titoli intermedi, sintomo e prodotto dell'esigenza di dare ordine alla materia. Degno di nota è che questi espedienti siano comuni a un'ampia gamma di testi giuridici (su vari supporti), con l'effetto di un reciproco rafforzamento fra la forma e i contenuti dei testi.

Il modo in cui i testimoni tardo-antichi delle *Institutiones*, il codice Veronese XV (13) e PSI XI 1182, segnalano fine e inizio dei *capita* presenta forti analogie con un'impaginazione i cui primi esempi si rinvengono nelle *leges* epigrafiche tardo repubblicane e in altri tipi di scritture giuridiche (come editti e testamenti): un'impaginazione che appare presto anche nei papiri latini, non appena essi cominciano a comparire nella nostra documentazione, in particolare fra i papiri di rilievo giuridico, come l'*oratio Claudii de aetate recuperatorum* (P. Berl. inv. 8507).

I due testimoni tardo-antichi delle *Institutiones* di Gaio sono inoltre *libri rubricati*, nel senso in cui appunto Echione, il personaggio di Petronio, percepiva e descriveva gli scritti dei giuristi. L'inchiostro rosso e la presenza di titoli intermedi sono comuni già al primo papiro giurisprudenziale sopravvissuto, di I-II secolo, P. Mich. VII 456r + P. Yale inv. 1158r. Proprio il fatto che si tratti di un rotolo smentisce che vi fosse un rapporto necessario fra la presenza di titoli intermedi e l'adozione del formato codice, come a lungo si è invece ritenuto. Nello stesso senso, il lessico riflette precocemente, senza attendere il nuovo formato, un rapporto quasi biunivoco tra il termine *rubricae* e testi normativi e giurisprudenziali.

Se dunque le costanti appaiono notevoli in un arco di tempo esteso —pur dovendosi dare il giusto peso anche a prassi grafiche e scrittorie tardoantiche che coinvolgono non soltanto i libri giuridici— vi è però uno spazio di variabilità, che soffermarci sulle *Institutiones* ci ha permesso di osservare, proprio perché ne sopravvivono (frammenti di) tre copie antiche. La variabilità si registra non solo nelle soluzioni possibili per distinguere i *capita* (che in una copia di II-III secolo delle *Institutiones* come P. Oxy. XVII 2103 è realizzata ricorrendo semplicemente a una *paragraphos*), ma anche nei titoli intermedi. Il confronto fra testimoni diversi (anche indiretti) fa emergere varianti nel numero e nel tenore dei titoli che scandivano sezioni delle *Institutiones*. Persino i singoli testimoni portano su di sé tracce di una stratificazione di rubriche. Si riesce forse a distinguere, in questo flusso, un ristretto insieme di titoli di livello gerarchico più alto e legati da maggiore coerenza reciproca; anche

il confronto con l'*Epitome Gai* pare lasciarlo intravedere, anche se l'esito rimane aperto. È dunque più prudente, e al tempo stesso più suggestivo, ammettere che almeno alcuni dei titoli —dedicati alle partizioni maggiori— possano risalire all'autore o a un'edizione prossima all'originale. Di sicuro, ed è una conclusione di un certo rilievo, sarebbe affrettato trarre dalle vicende delle rubriche gaiane l'impressione generalizzante che le rubriche siano solo il portato di un atteggiamento tardo-antico. Bisogna infatti tenere conto non solo dell'individualità di ogni testimone manoscritto, ma anche e ancor prima delle specificità dei contenuti. Un testo didattico come quello approntato da Gaio si atteggiava rispetto alle titolature in un modo diverso da testi casistici o di commento all'editto o a leggi. Il modo didascalico con il quale il maestro indicava gli snodi della trattazione rendeva meno necessari titoli orientativi; d'altra parte, poteva facilitare il compito di chi avesse voluto aggiungerne, che li trovava quasi già formulati all'interno del discorso.

Proseguendo nella ricerca, i risultati raggiunti in quest'occasione potranno essere rettificati e le interpretazioni affinate. Di sicuro, il paratesto è indicatore sia dell'appartenenza di un'opera a un genere sia delle vicende di singoli esemplari, traccia che orientava i lettori antichi e al tempo stesso impronta delle loro letture.